

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

978^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-70

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 71-207

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 209-230

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4885) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	2, 3, 4 e <i>passim</i>
MORO (LFNP)	2, 3, 35
GIARETTA (PPI), relatore	4, 5, 8 e <i>passim</i>
D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze	4, 5, 6 e <i>passim</i>
Cò (Misto-RCP)	4, 43
FERRANTE (DS)	6
PERUZZOTTI (LFNP)	6, 10, 11 e <i>passim</i>
LAURO (FI)	6, 7, 9 e <i>passim</i>
GERMANÀ (FI)	7
BONAVITA (DS)	14, 22, 27 e <i>passim</i>
BETTAMIO (FI)	17, 35, 41
PEDRIZZI (AN)	13, 28, 37 e <i>passim</i>
CUSIMANO (AN)	18, 23, 25 e <i>passim</i>
TAROLLI (CCD)	19, 25, 34
D'ALÌ (FI)	19, 24, 28 e <i>passim</i>
DE CAROLIS (DS)	17, 27, 49
ANTOLINI (LFNP)	31
MINARDO (FI)	35
ALBERTINI (Misto-Com.)	16, 36, 41 e <i>passim</i>

VEGAS (FI)	Pag. 35, 38
ROSSI (LFNP)	35, 42, 68
PASTORE (FI)	43
RECCIA (AN)	44
BORNACIN (AN)	45
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	31, 50, 51
CAPONI (Misto-Com.)	54
AYALA (DS)	54
FIGURELLI (DS)	55
CURTO (AN)	56
CENTARO (FI)	57, 67
NOVI (FI)	57
PINTO (PPI)	58
ZANOLETTI (CCD)	36, 58
IULIANO (DS)	60
CAMBER (FI)	60, 64
CALLEGARO (CCD)	61
PIREDDA (CCD)	61, 62, 65

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 3, 6, 10 e *passim*

Verifiche del numero legale 9, 11, 46

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4885:

Articolo 9 ed emendamento	71
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 e odg. nn. 57 e 3	76
Articolo 10 ed emendamenti	78
Articolo 11 ed emendamenti	81
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11	83
Articolo 12 ed emendamenti	83
Articolo 13	85
Articolo 14 ed emendamenti	85

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

Emendamento tendente ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14	Pag. 95	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23	Pag. 171
Articolo 15, emendamento e odg. n. 18	96	Articolo 24 ed emendamenti	179
Articolo 16	102	Articolo 25, emendamenti e odg. n. 84	183
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16 e odg. n. 548	103	Articolo 26	186
Articolo 17	114		
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17	115	ALLEGATO B	
Articolo 18 ed emendamenti	116	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	209
Articolo 19 ed emendamenti	123	GOVERNO	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19	138	Richieste di parere su documenti	220
Articolo 20 ed emendamenti	149	PARLAMENTO EUROPEO	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20	151	Trasmissione di documenti	220
Articolo 21	155	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21	156	Annunzio	70
Articolo 22	166	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	221
Articolo 23 ed emendamenti	167	Mozioni	222
		Interrogazioni	223
		Interrogazioni da svolgere in Commissione	229

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda altresì che gli emendamenti 2.1063, 2.1066, 2.1068, 2.1084, 2.0.1013, 2.0.1014, 2.0.1015, 2.0.1016, 6.1016, 6.1025, 6.1055, 6.0.1000, 7.1073, 7.1074, 7.1075, 7.1076 e 7.1077 sono stati accantonati, così come le votazioni degli articoli 2, 6 e 7. Gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 7 saranno esaminati come articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2. Avverte altresì che il 6.0.1001 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 992 riferito all'articolo 131.

Passa quindi alla votazione dell'emendamento 9.1077.

MORO (*LFNP*). Chiede la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per far decorrere il termine dal preavviso per l'effettuazione di votazioni mediante procedimento elettronico.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,01.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MORO (LFNP), respinge il 9.1077. Sono quindi approvati l'articolo 9 e l'articolo 7, precedentemente accantonato, nel testo emendato. Risulta invece respinto l'emendamento 9.0.1000.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole agli ordini del giorno nn. 57 e 3.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Li accoglie entrambi.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno non saranno quindi posti in votazione. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (*Misto-Com*). Il 10.1000 propone la soppressione dell'articolo, che introduce una deroga al principio costituzionale della progressività delle imposte attraverso una separazione del reddito d'impresa dal patrimonio complessivo dell'imprenditore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato, con successive votazioni, respinge il 10.1000, il 10.1001 e il 10.1002 ed approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che l'11.0.1000 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'11.1000, il cui contenuto è stato già recepito nel testo, ed esprime parere contrario ai restanti emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

FERRANTE (*DS*). Ritira l'11.1000.

Il Senato respinge l'11.1001. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è quindi respinto l'11.1002.

LAURO (*FI*). Auspica l'approvazione dell'11.1003, che propone di escludere la tassa di stazionamento per la nautica da diporto.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'11.1003 e l'11.1004.

GERMANÀ (*FI*). L'11.1004 si proponeva di sanare una disparità normativa per le imbarcazioni, la cui tassazione è diversa per la navigazione nelle acque interne o in mare aperto.

Il Senato approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GERMANÀ (*FI*). Il 12.1000 si propone di estendere i benefici fiscali previsti dall'articolo 12 alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne lagunari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole, se il rappresentante del Governo conferma trattarsi di una precisazione formale che non richiede compensazione.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Conferma l'interpretazione del relatore ed esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Avverte quindi che i due emendamenti saranno posti in votazione escludendo la parte che si riferisce alla compensazione.

Il Senato approva gli identici 12.1000 (Nuovo testo) e 12.1001 (Nuovo testo), nonché l'articolo 12, nel testo emendato. È quindi approvato l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LAURO (*FI*). Illustra l'emendamento 14.0.1000.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 14.1014 (Nuovo testo) e parere contrario ai restanti emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 14.1000. Successivamente, con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore PERUZZOTTI, viene respinto il 14.1001. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 14.1002 al 14.1011. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge il 14.1012. Segue il voto negativo sugli emendamenti 14.1013 e 14.1015. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'emendamento 14.1016. Vengono respinti anche gli emendamenti dal 14.1017 al 14.1020.

PRUZZOTTI (*LFNP*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 14.1021.

PRESIDENTE. Ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo e che i continui rallentamenti nelle votazioni sugli emendamenti violano gli accordi intercorsi tra i Gruppi poiché non consentiranno di rispettare i tempi previsti per la conclusione dei lavori. (*Proteste del senatore Pedrizzi. Commenti dal Gruppo DS*) Richiama il senatore Pedrizzi.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 14.1021. Viene quindi approvato l'emendamento 14.1014 (Nuovo testo).

BONAVITA (*DS*). Ritira il 14.1022.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 14.1023. Sono respinti anche gli emendamenti dal 14.1024 al 14.1026.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede la votazione nominale elettronica sull'emendamento 14.1027, segnalando irregolarità nelle operazioni di voto. (*Commenti dal Gruppo DS*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 14.1027. Viene approvato l'articolo 14 nel testo emendato. Risulta respinto l'emendamento 14.0.1000.

BETTAMIO (*FI*). L'emendamento 14.0.1002 non reca alcun costo aggiuntivo, operando una perequazione fiscale tra diverse attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

Il Senato respinge l'emendamento 14.0.1002.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.0.1003 è stato ritirato. Passa all'esame dell'articolo 15 e dell'ordine del giorno ad esso riferito, che si intende illustrato, avvertendo altresì che l'emendamento 15.2050 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 18.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n.18 non verrà pertanto posto ai voti.

Il Senato approva gli articoli 15 e 16.

GIARETTA, *relatore*. L'articolo 16 avrebbe dovuto essere accantonato, insistendo su di esso coperture di emendamenti riferiti ad altri articoli.

D'ALÌ (*FI*). Concorda con il relatore, auspicando quantomeno che in sede di coordinamento l'articolo 16 possa essere corretto in relazione all'approvazione di modifiche ad altri articoli.

PRESIDENTE. L'articolo 16 è stato ormai votato, ma la proposta di intervenire in sede di coordinamento sarà oggetto di valutazione.

CUSIMANO (*AN*). L'emendamento aggiuntivo 16.0.1000 stabilisce gli aggi per i raccoglitori di giochi a pronostici e del Superenalotto, intervenendo altresì con misure atte a sanzionare in modo più deciso chi opera abusivamente nel settore. Ne chiede la votazione nominale elettronica.

TAROLLI (*CCD*). L'emendamento 16.0.1001 è identico al precedente e costituisce un passo avanti rispetto alla regolamentazione attuale.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Sottoscrive a nome di tutti i senatori della Gruppo l'emendamento 16.0.1003. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

BONAVITA (*DS*). L'emendamento 16.0.1054 recepisce il contenuto di un ordine del giorno approvato in sede di esame del collegato fiscale in relazione alle scommesse negli ippodromi.

D'ALÌ (*FI*). Gli emendamenti aggiuntivi proposti in materia di raccolta dei giochi pronostici mira ad affrontare un problema di grande rilevanza anche dal punto di vista occupazionale, in quanto le norme contenute nei bandi di gara per l'aggiudicazione della gestione hanno comportato costi insostenibili e seri rischi per la prosecuzione dell'attività di molte ricevitorie.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 16.0.1049, 16.0.1050, 16.0.1051, 16.0.1053, 16.0.1054, 16.0.1052 e 16.0.1000^a. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole ai commi 6, con una modifica relativa all'autorizzazione alla raccolta per via telefonica o telematica, 7 e 8 degli emendamenti 16.0.1000, 16.0.1001, 16.0.1002 e 16.0.1003, mentre è contrario ai restanti commi dei suddetti emendamenti ed a tutti gli altri articoli aggiuntivi proposti. In particolare, invita il senatore Bonavita a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 16.0.1054 in quanto la materia è stata recentemente delegificata.

CUSIMANO (*AN*). Chiede la votazione nominale elettronica dei primi cinque commi dell'emendamento 16.0.1000, accogliendo la modifica proposta dal Governo al comma 6.

D'ALÌ (*FI*). Gli emendamenti in esame non possano essere votati per parti separate in quanto costituiscono una revisione organica, articolata sull'incremento degli incentivi alla regolarizzazione della raccolta delle giocate, senza il quale l'inasprimento delle sanzioni non farà che aumentare l'abusivismo.

TAROLLI (*CCD*). Concorda con l'impostazione del senatore D'Alì.

CUSIMANO (*AN*). Alla luce delle considerazioni del senatore D'Alì, chiede la votazione nominale elettronica dell'intero testo dell'emendamento 16.0.1000.

GIARETTA, *relatore*. Le modifiche che gli emendamenti in questione intenderebbero apportare al sistema degli aggi approvato due anni fa comporterebbero costi troppo elevati, mentre l'aumento delle sanzioni per combattere l'abusivismo viene richiesto anche dai gestori delle ricevitorie.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge la prima parte dell'emendamento 16.0.1000, fino alle parole «delle giocate», con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e degli emendamenti 16.0.1001, 16.0.1002 e 16.0.1003. Risultano altresì respinti gli emendamenti dal 16.0.1049 al 16.0.1053.

BONAVITA (*DS*). Trasforma l'emendamento 16.0.1054 nell'ordine del giorno n. 548, come richiesto dal rappresentante del Governo, rilevando però l'inerzia dell'Amministrazione nell'intervenire sulla materia delegificata.

DE CAROLIS (*DS*). Concorda con le osservazioni del senatore Bonavita.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 548 non verrà posto ai voti.

D'ALÌ (*FI*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 16.0.1052.

PEDRIZZI (*AN*). Sottoscrive a nome del Gruppo l'emendamento 16.0.1052.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge gli emendamenti 16.0.1052 e 16.0.1000^a. Viene quindi approvato l'articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 17.0.1000, che si intende illustrato.

Il Senato respinge l'emendamento 17.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti.

D'ALÌ (*FI*). Illustra tutti gli emendamenti a sua firma.

ANTOLINI (*LFNP*). Dà conto del 18.1008.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda.

Il Senato respinge l'emendamento 18.1000.

D'ALÌ (*FI*). Dichiaro il voto favorevole sul 18.1001, evidenziando la volontà della maggioranza di confermare la frantumazione delle classi sociali.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 18.1001.

PRESIDENTE. Il 18.1002 è stato ritirato.

Vengono respinti gli emendamenti 18.1003 e 18.1004. Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI

(LFNP), respinge quindi il 18.1005. Sono altresì respinti il 18.1006 e il 18.1007. Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore PERUZZOTTI, è respinto l'emendamento 18.1008. È respinto altresì il 18.1009.

TAROLLI (CCD). A nome del Gruppo sottoscrive gli emendamenti 18.1010 e 18.1011, sui quali voterà a favore.

MORO (LFNP). Ricorda di aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore Gubert.

Il Senato respinge gli emendamenti 18.1010 e 18.1011.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.1012 è stato ritirato.

Il Senato approva quindi l'articolo 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MINARDO (FI). Illustra il 19.1012.

ALBERTINI (Misto-Com). Dà conto dei propri emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.1013 è stato ritirato, mentre i rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 19.1032 e 19.1033, invitando invece a ritirare il 19.1040. È poi contrario ai rimanenti emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordando per il resto con il relatore, è contrario al 19.1032 e al 19.1033, invitando invece a ritirare gli identici 19.1010 e 19.1010^a, che ripropongono una disposizione già introdotta presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 19.1000 fino alle parole «base imponibile»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 19.1001. È poi respinto il 19.1002. Il Senato respinge quindi l'emendamento 19.1005 fino alle parole «l'aliquota ordinaria»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 19.1006.

PEDRIZZI (AN). Dichiaro il voto favorevole al 19.1007.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.1007, 19.1008 e 19.1009.

VEGAS (*FI*). Ritira il 19.1010.

PEDRIZZI (*AN*). Pur ribadendo le motivazioni dell'emendamento 19.1010^a, lo ritira alla luce delle considerazioni espresse dal Sottosegretario.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.1011 e 19.1012. È quindi respinto il 19.1014 fino alla parola «esclusi»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 19.1015, 19.1016, 19.1017, 19.1018 e 19.1019. Vengono poi respinti gli emendamenti dal 19.1020 al 19.1031, nonché gli identici 19.1032 e 19.1033.

LAURO (*FI*). Dichiaro il voto favorevole sul 19.1034.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Ritira il 19.1035

BETTAMIO (*FI*). Ritira il 19.1040.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.1034, 19.1036, 19.1038 e 19.1039. È quindi approvato l'articolo 19.

Sono poi respinti gli identici emendamenti 19.0.1000, 19.0.1001, 19.0.1002, 19.0.1003, 19.0.1004, 19.0.1005, 19.0.1006 e 19.0.1007. Il Senato respinge quindi l'emendamento 19.0.1008 fino alle parole «nel comma 3-bis»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 19.0.1009, 19.0.1010 e 19.0.1011. È poi respinto il 19.0.1012 fino alle parole «nei seguenti commi », con la conseguente preclusione della sua seconda parte e dell'emendamento 19.0.1013.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROSSI (*LFNP*). Illustra il 20.1000 (Nuovo testo), che propone di contenere l'aumento dell'acconto previsto per l'ICI.

PASTORE (*FI*). Dà conto del 20.0.1000, tendente a ridurre l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra il 20.0.1002, che propone di estendere l'esenzione dall'ICI sulla prima casa a tutti gli immobili non di lusso, confermando invece l'imposizione IRPEF sulle abitazioni di maggior valore.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda.

RECCIA (AN). Sollecita una maggiore attenzione alla situazione degli IACP.

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 20.1000 (Nuovo testo).

BORNACIN (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore del 20.1001. Chiede altresì la votazione mediante procedimento elettronico.

LAURO (FI). Anche Forza Italia voterà a favore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 20.1001. È quindi respinto il 20.1002, mentre risulta approvato l'articolo 20.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), *il Senato respinge quindi il 20.0.1000. Sono altresì respinti tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 20. Viene successivamente approvato l'articolo 21.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 21, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli identici emendamenti da 21.0.1000 a 21.0.10007, nonché la prima parte del 21.0.1008, fino alle parole «n. 427»; risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e i successivi fino al 21.0.1015.

LAURO (FI). Il 21.0.1017, su cui dichiara il voto favorevole di Forza Italia, concerne il risanamento finanziario degli IACP.

Il Senato, con successive votazioni, respinge il 21.0.1017, il 21.0.1018, il 21.0.1000^a e il 21.0.1001^a. È quindi approvato l'articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE CAROLIS (DS). Il 23.0.1004 riguarda la riforma del Ministero delle finanze ed in particolare il Secit, per il quale propone un aumento degli ispettori ai fini di un'efficace lotta all'evasione fiscale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita il senatore Polidoro a ritirare il 23.0.1000, si rimette al Governo per il 23.0.1004 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È contrario al 23.0.1004, considerato che la riforma dell'Amministrazione finanziaria è ancora *in itinere*, e si conforma al relatore per i restanti emendamenti.

Il Senato respinge gli identici 23.1000 e 23.1001, nonché il 23.1002.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario sul 23.1003 e sul 23.1004.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Invita la senatrice a ritirare il 23.1003, ritenendo inopportuna l'iscrizione automatica al registro dei revisori contabili degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza. Rettificando invece quello precedentemente espresso, dichiara parere favorevole sul 23.1004.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Ritira il 23.1003.

Il Senato approva il 23.1004 e respinge 23.1005.

PRESIDENTE. L'emendamento 23.1006 è stato ritirato.

Il Senato respinge il 23.1007 ed approva l'articolo 23, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduto il 23.0.1000 per assenza del proponente.

Il Senato respinge il 23.0.1001.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Il 23.0.1002 tende a ridurre il numero di componenti delle commissioni tributarie.

Il Senato respinge il 23.0.1002.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Il 23.0.1003 tende ad impedire la possibile evasione fiscale connessa al trasferimento di operazioni tra società tra loro collegate.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Conferma la contrarietà precedentemente espressa, in quanto non ritiene opportuno stabi-

lire una clausola automatica, preferendo il ricorso alle norme generali anti-evasione.

Il Senato respinge il 23.0.1003 e il 23.0.1004.

CAPONI (*Misto-Com*). Ritira 23.0.1006^a.

Il Senato respinge il 23.0.1006b.

PRESIDENTE. Il 23.0.1007 è precluso dalla reiezione del 21.0.1008.

AYALA (*DS*). Voterà a favore del 23.0.1009, che interviene sulle regole per l'accesso al gratuito patrocinio, con la finalità di escludere quanti risultano nullatenenti attraverso attestazioni di comodo dei loro beni, compresi i *boss* mafiosi. Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario.

GIARETTA, *relatore*. La contrarietà era motivata dall'intendimento di non agevolare l'estensione del disegno di legge finanziaria a materie estranee al suo contenuto tipico. Si rimette comunque alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ciò conferma l'esigenza di una riflessione di carattere generale su questo aspetto.

FIGURELLI (*DS*). Provenendo dalla Conferenza dell'ONU tenutasi a Palermo, richiama il passaggio specifico della relazione del luglio scorso della Commissione antimafia sulla Calabria. Peraltro, la questione ha riflessi finanziari, in quanto si tende ad impedire anche il danno erariale. (*Applausi dal Gruppo DS*).

CURTO (*AN*). Lamenta che l'emendamento, su cui dichiara il voto contrario di Alleanza Nazionale, non sia stato dichiarato inammissibile nelle sedi competenti.

CENTARO (*FI*). Anche se la soluzione proposta non risolverà la questione, trattandosi di un passo avanti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e sottoscrive l'emendamento. (*Applausi del senatore Ayala*).

NOVI (*FI*). Chiede la votazione nominale elettronica sull'emendamento, considerato che anche i collaboratori di giustizia fanno scandalosamente ricorso al gratuito patrocinio.

PINTO (*PPI*). Fa presente di avere presentato proprio questa mattina un disegno di legge sulla questione, sottoscritto da numerosi senatori, per cui chiede al presentatore di ritirare l'emendamento.

ZANOLETTI (*CCD*). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo ad un emendamento che comunque conferma il carattere eterogeneo del disegno di legge finanziaria.

PERUZZOTTI (*LFNP*). È di fondamentale importanza operare una moralizzazione dell'accesso al gratuito patrocinio, per cui voterà a favore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il 23.0.1009. (Applausi dal Gruppo DS). Sono quindi respinti il 23.0.1010 e il 23.0.1011.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti.

IULIANO (*DS*). Ritira il 24.2000a.

CAMBER (*FI*). Il 24.1006 riguarda le agevolazioni per il gasolio destinato alle province di Trieste e di Udine, per contrastare la concorrenza delle zone confinanti a causa delle tariffe quasi dimezzate.

CALLEGARO (*CCD*). Sottoscrive il 24.1006.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, per problemi connessi alla copertura. Chiede inoltre che sia accantonato l'emendamento del senatore Camber.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 24.1000.

PIREDDA (*CCD*). Sottoscrive il 24.2000, che tende ad eliminare il limite delle 300.000 tonnellate per l'esenzione dalle accise sul cosiddetto carburante *biodiesel*.

CAPONI (*Misto-Com*). Voterà contro tale emendamento, in quanto la rete distributiva della produzione nazionale non è ancora sufficiente a garantire una sperimentazione che superi realmente le 90.000 tonnellate.

Il Senato respinge gli emendamenti 24.2000, 24.1001 e 24.1002. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 24.1003, fino alla parola: «miscela», risultano preclusi la restante parte dell'emendamento ed i successivi 24.1004 e 24.1005.

CAMBER (*FI*). Concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento 24.1006, auspicando un atteggiamento favorevole del relatore in occasione dell'esame dell'emendamento 27.1015, dei senatori Camerini e Volcic, che sottoscrive.

PRESIDENTE. L'articolo 24 viene accantonato. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

D'ALÌ (*FI*). L'ordine del giorno n. 84 (Nuovo testo) sollecita un incremento degli incentivi all'utilizzo del bioetanolo come additivo ai carburanti, poiché l'operazione darebbe anche soluzione al problema delle produzioni agricole eccedentarie. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti all'articolo 25 si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento 25.1000 e favorevole all'emendamento 25.2000 ed all'ordine del giorno n. 84 (Nuovo testo), al quale propone una modifica.

D'ALÌ (*FI*). Accoglie la modifica proposta all'ordine del giorno n. 84 (Nuovo testo). (*v. Allegato A*).

PIREDDA (*CCD*). Sottoscrive l'emendamento 25.1000 e l'ordine del giorno.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 84 (Ulteriore nuovo testo) non viene posto ai voti.

Il Senato respinge l'emendamento 25.1000, mentre vengono approvati l'emendamento 25.2000, l'articolo 25 nel testo emendato e l'articolo 26.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ed ordini del giorno ad esso riferiti.

CUSIMANO (*AN*). L'emendamento 27.1001 riduce le accise sui prodotti petroliferi all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000. L'emendamento 27.1047 prevede un aiuto al settore della pesca, duramente colpito dall'aumento dei prezzi del gasolio. L'emendamento 27.1049 riduce le accise sui prodotti petroliferi al 30 per cento destinando le risorse ad indennizzare i guasti ambientali derivanti da presenza di impianti petroliferi in Sicilia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CENTARO (*FI*). Preannuncia la richiesta di votazione nominale elettronica sugli emendamenti 27.1002, 27.1023, 27.1041 e 27.1042, relativi alla parziale defiscalizzazione dei prodotti petroliferi. Analoga richiesta avanza a proposito dell'emendamento 27.1019, teso a sostenere il settore della pesca, alle prese con il grave problema dell'aumento del costo del gasolio.

ROSSI (*LFNP*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 27.1018, che mira ad estendere l'aliquota di accisa agevolata prevista per il Mezzogiorno anche ai consumi di gas metano per usi civili dei nuclei familiari con reddito inferiore ai 12 milioni di lire. L'ordine del giorno n. 10 viene incontro alla richiesta del Governo di trasformare un emendamento proposto in Commissione sul problema dell'alterazione dei risultati di studi di settore a causa dall'abnorme aumento dei costi energetici. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

STIFFONI (*LFNP*). L'emendamento 27.1038, del quale chiede la votazione nominale elettronica, estende alle strutture ospedaliere l'aliquota agevolata sul consumo di gas metano prevista per quelle alberghiere.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 16.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Capaldi, Cioni, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Mignone, Occhipinti, Pasquini e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigo e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Battaglia, Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli, Follieri, Maritati e Schifani, per partecipare alla Conferenza ONU sul crimine transnazionale; Lauricella, per partecipare ai lavori del Conferenza degli italiani nel mondo presso la FAO; Ascutti, Iuliano, Lo Curzio, Lubrano di Ricco e Specchia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Riprendono le votazioni a partire dall'emendamento 9.1077, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario,

Ricordo che gli emendamenti 2.1063, 2.1066, 2.1068, 2.1084, 2.0.1013, 2.0.1014, 2.0.1015, 2.0.1016, 6.1016, 6.1025, 6.1055, 6.0.1000, 7.1073, 7.1074, 7.1075, 7.1076 e 7.1077 sono stati accantonati, così come sono state accantonate le votazioni degli articoli 2, 6 e 7.

Gli emendamenti 7.1073, 7.1074, 7.1075, 7.1076 e 7.1077 saranno esaminati come articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, per connessione con gli altri emendamenti accantonati in materia analoga. Avverto invece che l'emendamento 6.0.1001 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 992 riferito all'articolo 131.

La mia speranza è che tutti gli accantonamenti vengano valutati tempestivamente al fine di concludere al più presto l'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1077.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Su questo emendamento, signor Presidente, avevo chiesto nella precedente seduta la votazione con il sistema elettronico; si tratta di una richiesta che intendo reiterare.

PRESIDENTE. Se così è, in base all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, dobbiamo attendere che siano trascorsi venti minuti dal preavviso. Se non dobbiamo procedere ad altra votazione, dobbiamo aspettare; certo, così rispettiamo tutte le intese raggiunte nella Conferenza dei Capi-gruppo.

Sospendo la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,01).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 9.1077.

MORO. Rinnovo la richiesta votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1077, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i colleghi di rimanere seduti e di non uscire dall'Aula; i lavori di questa giornata sono intensi e si concluderanno alle ore 23.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Poiché gli emendamenti 7.1073, 7.1074, 7.1075, 7.1076 e 7.1077 saranno esaminati come articoli aggiuntivi all'articolo 2, metto ai voti l'articolo 7, precedentemente accantonato, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno nn. 57 e 3.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole su entrambi.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo li accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 57 e 3 non saranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 10 perché esprimiamo sullo stesso un giudizio assolutamente contrario. Questo articolo infatti rappresenta, per così dire, un altro aspetto della tassazione separata concernente l'impresa individuale introdotta con l'articolo 6 relativamente alle società di persone, articolo che noi abbiamo accantonato.

Riteniamo che con l'articolo 10 si introduca una deroga grave al principio della progressività dell'imposta che, come tutti sanno, è espressione del principio costituzionale della capacità contributiva. In altri termini, nell'articolo al nostro esame, per quanto riguarda l'imprenditore individuale, si separa il reddito prodotto dall'impresa dal reddito complessivo del soggetto, tra l'altro introducendo una deroga per noi molto pericolosa relativamente all'unitarietà del patrimonio dell'imprenditore individuale.

Questo è tanto vero che l'imprenditore individuale e anche il socio di una società di persone rispondono dei debiti con tutto il loro patrimonio. Quindi, anche da questo punto di vista ci sembra un articolo assai pericoloso.

Per tale ragione abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.1001 e 10.1002 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

(Il sottosegretario D'Amico colloquia con il senatore Camerini. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non distrarre il rappresentante del Governo, perché questa fase è importante. Il Governo esprime parere conforme al relatore, vero?

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, conforme. *(Applausi ironici dal Gruppo LFNP).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1002, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Invito a ritirare l'emendamento 11.1000, in quanto è già stato introdotto nell'articolato il testo richiesto dai proponenti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.1001, 11.1002, 11.1003, 11.1004 e 11.0.1000.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, l'emendamento 11.0.1000 è stato ritirato.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

FERRANTE. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 11.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1002.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1003.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, desidero brevemente illustrare l'emendamento, dal momento che prima non ho potuto farlo. Rilanciare la nautica da diporto significa anche rilanciare i porti turistici; evidentemente – purtroppo – il Governo non è attento a questi aspetti. Spero che invece l'Aula approvi questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1003, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1004.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento perché vi sono due leggi in contrasto tra di loro. Si è venuta a creare una situazione paradossale, nel senso che la stessa unità da diporto, la stessa imbarcazione paga o non paga la tassa di stazionamento a seconda che navighi in mare o in acque interne. Solo con l'approvazione di questo emendamento si può evitare tale disparità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1004, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.0.1000 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, l'emendamento 12.1000 è stato presentato perché talune imprese che esercitano l'attività della pesca nel medesimo ambiente acqueo e che utilizzano imbarcazioni prive di licenza di pesca costiera, purtroppo come quelle che operano nella laguna di Venezia, vengono trattate in modo diverso rispetto alle altre.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.1001 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, queste proposte modificative replicano il contenuto di emendamenti presentati anche in Commissione da altri senatori, e il Governo in quella sede si era riservato di fornire una risposta.

Penso che la precisazione in essi contenuta è di tipo formale e prevede in realtà l'inserimento di pochissime aree, per cui può essere approvata senza necessità di compensazioni, trattandosi per l'appunto di una precisazione della norma che estende le provvidenze in modo assolutamente non significativo.

Quindi, se il Governo mi conferma che non vi è una necessità di copertura esprimo parere favorevole su tutti e due gli emendamenti, ricordando anche l'emendamento presentato sull'argomento in Commissione dal senatore Cazzaro.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, concordo con le valutazioni espresse dal relatore e confermo che non ci sono oneri rilevanti di finanza pubblica: si tratta di un'estensione che in parte potrebbe già essere intesa come incorporata nel testo vigente. Esprimo, quindi, parere favorevole.

PRESIDENTE. Colleghi, eliminiamo dunque dal testo degli emendamenti le compensazioni; il relatore si è rimesso al Governo, il cui rappresentante ha testé affermato di non individuare difficoltà rispetto alla copertura degli stessi.

Metto dunque ai voti l'emendamento 12.1000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Germanà e da altri senatori, identico all'emendamento 12.1001 (Nuovo testo), presentato dal senatore Nava e da altri senatori, con la modifica accolta dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dai senatori Maceratini, Vegas, Rossi, Moro, Minardo, Bonavita, Azzollini, Ferrante e Gubert si intendono illustrati.

LAURO. Signor Presidente, è diventata ormai una consuetudine riferirsi alle vie del mare. Con la posizione che verrà assunta sull'emendamento che propongo si potrà verificare in concreto se effettivamente esistono le vie del mare o se si tratta solo di un annuncio che fanno il Governo e la maggioranza.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Bettamio e Polidoro si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14 (alcuni di essi tesi ad aggiungere nuovi articoli), ad eccezione che sull'emendamento 14.1014 (Nuovo testo), sul quale esprimo parere favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1000.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1001

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1003, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1004, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1005, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1006, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1007, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1008, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1009, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1010, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1011, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1012.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1012, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1013, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché l'emendamento 14.1014 (Nuovo testo) riguarda il comma 6, sempre dello stesso articolo 14, verrà posto ai voti successivamente.

Metto ai voti l'emendamento 14.1015, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1016.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1016, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1017, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1018, presentato dai senatori Rossi e Moro, identico all'emendamento 14.1019, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1020, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1021.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, dobbiamo votare emendamenti contenuti in ben quattro volumi. Si terranno sedute anche domenica, lunedì notte e martedì notte. Avevamo stabilito ben altro: il calendario dei lavori è stato approvato all'unanimità e non a maggioranza.

PEDRIZZI. Domenica c'è il concerto!

PRESIDENTE. Di fronte a questo atteggiamento, lo annullo.

Anche su emendamenti che non sono di estrema rilevanza viene avanzata di continuo la richiesta di verifica del numero legale o di votazione nominale con scrutinio simultaneo, e questo dopo aver concordato insieme un diverso andamento dei lavori.

PEDRIZZI. Non è stato concordato niente!

PRESIDENTE. È stato concordato un calendario!

Dobbiamo terminare: ho l'obbligo di tener conto dei tempi. Questo è stato concordato... (*Commenti del senatore Pedrizzi*)...e lei prima di dire che non è stato concordato, smentendo la Presidenza, faccia attenzione, chieda al suo Capogruppo. (*Commenti del senatore Pedrizzi*).

Senatore Pedrizzi, la richiamo. (*Proteste del senatore Pedrizzi*).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1021, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1014 (Nuovo testo), presentato dal senatore Bonavita.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1022.

BONAVITA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1023.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non si arrabbi: chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Non mi arrabbio, ma devo tener conto dei tempi, senatore Peruzzotti, perché c'è chi concorda però è assente e non controlla.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1023, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1024, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1025, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1026, presentato dal senatore Ferrante.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1027.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Correttezza per correttezza, signor Presidente: possiamo anche limitarci nel chiedere la verifica del numero legale, però la maggioranza deve essere presente. Mi risulta che ci sono tanti pianisti che votano per i colleghi.

PRESIDENTE. Ma non le risulta niente; non dica queste cose!

PERUZZOTTI. È la verità. (*Commenti dal Gruppo DS*).

ALBERTINI. Buffoni!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1027, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.1000, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.1002.

BETTAMIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione su questo emendamento a costo zero ma che intende eliminare una disparità di trattamento per quanto riguarda la fiscalità.

Le disposizioni fiscali inquadrano normalmente solo alcune forme di trasformazione di prodotti agricoli e non altre, per esempio alcune produzioni tipiche del Centro Italia come la frutta e così via. Questo emendamento vuole estendere lo stesso trattamento.

Ripeto, intendevo attirare l'attenzione dei colleghi su questa proposta di modifica che non comporta costi aggiuntivi ma affronta soltanto un problema di perequazione fiscale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1002, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 14.0.1003 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento e un ordine del giorno.

Poiché l'emendamento 15.2050 è stato ritirato, invito i presentatori ad illustrare l'ordine del giorno n. 18.

DE CAROLIS. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 18 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, che invito i presentatori ad illustrare.

CUSIMANO. Non sono stati esaminati i nostri emendamenti all'articolo 16, che peraltro non è stato votato.

PRESIDENTE. Abbiamo approvato gli articoli 15 e 16.

CUSIMANO. Contemporaneamente!

PRESIDENTE. Non si arrabbi, non ho messo ai voti contemporaneamente i due articoli. Se lei è distratto, non è colpa mia.

CUSIMANO. Non sono distratto! (*Commenti del senatore Pace*).

PRESIDENTE. Quel che avete fatto non ha alcuna rilevanza per la Presidenza, quando ho messo ai voti l'articolo 16 nessuno ha chiesto la parola. (*Proteste del senatore Cusimano*). Se guardate bene, i vostri emendamenti sono aggiuntivi all'articolo 16.

CUSIMANO. Non sono aggiuntivi.

PRESIDENTE. Non si arrabbi, senatore Cusimano, perché io seguo lo stampato.

GIARETTA, *relatore*. Avevo auspicato l'accantonamento dell'articolo 16, in quanto su di esso potrebbe insistere la necessità di copertura di emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, mi dispiace, questo articolo è già stato votato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16.

CUSIMANO. Signor Presidente, effettivamente non è stato presentato alcun emendamento all'articolo 16, mentre abbiamo presentato alcune proposte modificative aggiuntive.

L'emendamento 16.0.1000 riguarda disposizioni in materia di giochi e viene considerato molto importante non solo da Alleanza Nazionale ma anche da altri Gruppi, perché stabilisce gli aggi per i raccoglitori di vari giochi.

Chiediamo che dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del Lotto e l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea venga stabilito nella misura del 10 per cento.

Chiediamo altresì che a partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto venga calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale.

Sono questi gli elementi più importanti dell'emendamento 16.0.1000 che poniamo all'attenzione dell'Assemblea e ci auguriamo che possa essere approvato per ridare tranquillità a coloro i quali detengono queste concessioni, anche perché, avendo diminuito l'aggio, molti di questi concessionari si sono visti costretti a licenziare una parte dei loro dipendenti.

Sottoponiamo, pertanto, alla benevola attenzione di tutta l'Aula questo emendamento e annunciamo che chiederemo sull'argomento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei intervenire per dichiarazione di voto anche perché abbiamo presentato un emendamento analogo.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, ascoltiamo gli interventi prima del relatore e del Governo, poi, semmai, se lo riterrà necessario, svolgerà la dichiarazione di voto.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, le ruberò soltanto pochi secondi per ricordare all'Aula che un analogo emendamento è stato proposto dal sottoscritto per conto del Centro Cristiano Democratico.

L'emendamento 16.0.1001 ha due pregi. Il primo consiste nel fatto che presenta un'organica proposta di regolamentazione degli aggi; il secondo è che questa organica proposta è autocompensativa, quindi non crea problemi finanziari al Governo; ma proprio per la giustizia della sua articolazione costituisce un passo avanti rispetto alle regolamentazioni fin qui attuate.

Mi associo, pertanto, al collega Cusimano nel chiedere all'Aula una benevola attenzione e la giusta ponderazione rispetto ad una questione vera che meriterebbe di essere risolta in senso positivo.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, chiedo scusa ma sono costretto a parlare sullo stesso argomento sul quale è intervenuto poc'anzi il relatore.

Sull'articolo 16 sono state presentate proposte di copertura ed emendamenti successivi che forse non sono state tempestivamente registrate nello stampato; per cui ritengo che l'approvazione dell'articolo 16 doveva

essere preceduta dall'esame degli emendamenti con copertura. Mi perdonerò, signor Presidente, se non sono in grado di fornire la giusta numerazione dell'emendamento a cui mi sto riferendo – lo sto cercando in questo momento – ma in esso, comunque, si proponeva la modifica della cifra 737 in 787 al fine di coprire un'altra proposta emendativa.

Vorrei pregarla, se necessario con l'accordo dell'Assemblea e del relatore, di accantonare la votazione degli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 16, oppure di prevedere la possibilità, in sede di coordinamento, di accordare una variazione della cifra contenuta nell'articolo 16, poiché credo potrebbe essere utile per lo svolgimento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, ho posto in votazione l'articolo 15 nel suo complesso e non essendoci emendamenti all'articolo 16 ho successivamente messo in votazione l'articolo 16. La votazione è avvenuta.

Successivamente c'è stato un scambio di battute tra il senatore Cusimano e la Presidenza e io ho precisato che tutti gli emendamenti riportati nelle pagine da 240 a 245 andavano considerati come aggiuntivi all'articolo 16. Stiamo discutendo proprio degli emendamenti aggiuntivi e mi fa piacere che il senatore Cusimano, dopo aver reagito alla mia dichiarazione che l'articolo 16 era già stato posto in votazione abbia confermato che si tratta di emendamenti aggiuntivi.

Mi dispiace che il relatore non mi abbia seguito, forse per colpa della velocità e della necessità di effettuare votazioni rapide. L'articolo 16, comunque, è stato votato; ora ci accingiamo a votare soltanto la prima parte dell'emendamento 16.0.1000, cioè quella relativa all'aggio.

Naturalmente, il senatore D'Alì propone una questione che può essere anche accettata dal relatore in fase di coordinamento, dopo aver individuato le opportune coperture finanziarie.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, affinché rimanga agli atti e in modo che ognuno in quest'Aula si assuma le proprie responsabilità, credo sia opportuno chiarire il senso dell'emendamento 16.0.1003, analogo a quello dei colleghi che sono intervenuti in precedenza, dal momento che spesso in quest'Aula si votano emendamenti senza neanche sapere a cosa fanno riferimento.

In pratica si dice che a partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del Lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge 30 dicem-

bre 1991, n. – 412, e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. – 341, è abrogato.

All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. – 401, è aggiunto il seguente comma: «Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. – 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. – 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. – 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del Lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».

L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. – 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. – 401, è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza *ex* articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. – 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

Infine, signor Presidente, chiedo di apporre all'emendamento 16.0.1000 la mia firma e quella di tutti i componenti del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, per chiarezza, la prossima volta non le consentirò di leggere il testo dell'emendamento. Lei ha diritto di commentarlo ma non certo di leggerlo, dal momento che i senatori sono muniti del fascicolo, degli annessi e quindi di tutti i documenti necessari all'esame del provvedimento.

D'URSO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.0.1050.

BONAVITA. Signor Presidente, l'emendamento 16.0.1054 esplicita un ordine del giorno recepito dal Governo in sede di approvazione del collegato fiscale. Si cerca di dare una risposta positiva ad una realtà che ha visto nascere numerose liti e contenziosi e, in particolare, la possibilità di svolgere scommesse all'interno degli ippodromi, su tutte le corse di ogni campo e anche nelle giornate in cui non si tengono corse, in modo da rendere appetibile e competitivo questo tipo di giochi rispetto ad altri che si stanno diffondendo nel nostro Paese.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento 16.0.1000 del senatore Azzolini e alcuni emendamenti a mia firma aggiuntivi all'articolo 16.

Vi sono dei problemi assai gravi inerenti la fiscalità sulle scommesse ippiche e sportive. La gravità è data dal fatto che, essendo state celebrate le gare di aggiudicazione sulla base dell'elemento valutativo dei minimi garantiti, sono state aggiudicate delle concessioni ad un costo insostenibile per molte ricevitorie.

Ciò posto, il Governo è stato più volte sollecitato a riflettere sulla materia; la conseguenza di una mancata modifica di questo regime sarà quella che moltissime di tali attività chiuderanno e saranno costrette, come si suol dire, a portare i loro libri contabili in tribunale. Successivamente verrà anche a mancare una notevolissima parte del gettito di questo comparto, che il Governo ha già iscritto nei bilanci del 2000, 2002 e 2003.

Chiediamo quindi al Governo una riflessione su questo accadimento, che è utile soprattutto all'efficacia ed efficienza degli incassi dell'Erario relativi a questo settore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 16.0.1000, 16.0.1001, 16.0.1002 e 16.0.1003.

Mi rimetto al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 16.0.1049, 16.0.1050, 16.0.1051, 16.0.1053, 16.0.1054, 16.0.1052 e 16.0.1000a.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, all'articolo 16 è stata presentata una serie di emendamenti, 16.0.1000, 16.0.1001, 16.0.1002 e 16.0.1003, che sono tutti composti da due parti. Una prima parte è riferita alla determinazione degli aggi, una seconda è relativa ai meccanismi sanzionatori in ordine alla raccolta abusiva delle scommesse. Qualora fosse possibile votare tali emendamenti per parti separate, il Governo esprimerebbe parere contrario ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 degli stessi e invece parere favorevole ai commi 6, 7 e 8 (il comma 9 non sarebbe poi più necessario, riguardando le coperture alle quali fa riferimento la prima parte).

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, sui quali il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere contrario, con una precisazione relativamente all'emendamento 16.0.1054 del senatore Bonavita. Tale proposta emendativa interviene su materia delegificata, sulla quale quindi la scelta di esprimere una valutazione in ordine alle opportunità, anche in riferimento alla necessità di reprimere comportamenti illeciti, è stata in qualche modo spostata ad un livello inferiore a quello della legge, proprio per poter tener conto delle concrete circostanze di fatto.

Inviterei quindi il senatore Bonavita a ritirare tale emendamento ed eventualmente a trasformarlo in un ordine del giorno; altrimenti, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il sottosegretario D'Amico ha avanzato una proposta di votazione per parti separate degli emendamenti 16.0.1000, 16.0.1001, 16.0.1002 e 16.0.1003. A mio parere si potrebbe anche preliminarmente valutare la possibilità di ritirare i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dei predetti emendamenti, per poi, con il parere favorevole del Governo, procedere alla votazione dei restanti commi degli stessi.

Vorrei pertanto conoscere l'opinione dei presentatori in merito a tale proposta.

CUSIMANO. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo soltanto della prima parte dell'emendamento 16.0.1000, che va dal comma 1 al comma 5.

PRESIDENTE. L'emendamento sarà dunque votato per parti separate.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, al comma 6 dell'articolo 16-*bis*, così come proposto dall'emendamento 16.0.1000, occorrerebbe, infine, inserire le seguenti parole «quando non autorizzate dal Ministero nell'ambito di una apposita concessione».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cusimano di pronunciarsi su tale proposta di integrazione.

CUSIMANO. Signor Presidente vorrei far notare che la specificazione indicata dal Sottosegretario è già presente implicitamente nel testo; il concetto è espresso dalle parole: «pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione».

PRESIDENTE. Si tratterebbe dunque di una distinzione tra chi è regolarmente autorizzato e chi non lo è.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ancorché si sia autorizzati ad effettuare la raccolta del gioco del Lotto, è necessaria una specifica autorizzazione relativa alla raccolta per via telefonica o telematica. Si tratta di due diverse autorizzazioni, entrambe necessarie affinché non scattino le relative sanzioni.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il mio Gruppo ha presentato un emendamento identico al 16.0.1000 dei senatori di Alleanza Nazionale. È evidente che la votazione dell'emendamento 16.0.1000, indipendentemente se dovesse essere fatta per parti separate, preclude il nostro emendamento; chiediamo quindi di aggiungere la nostra firma all'emendamento 16.0.1000.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, gli emendamenti di contenuto identico sono votati contemporaneamente.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, dal momento che anche il Gruppo di Forza Italia ha presentato una proposta in materia con l'emendamento 16.0.1002, mi permetto di osservare, rivolgendomi anche agli amici di Alleanza Nazionale e della Lega, che la previsione ha carattere necessariamente organico.

Con votazione per parti separate, scindendo i commi dell'emendamento, otterremmo l'effetto contrario rispetto a quello propostoci, nel senso che inaspriremmo le sanzioni, senza prevedere un incentivo alle attività di raccolta autorizzate e legalizzate. L'esito finirebbe per essere in contrasto con la finalità della proposta emendativa nel suo complesso.

Personalmente, quindi, non sono d'accordo con la votazione per parti separate; ripeto che la nostra previsione ha un contenuto organico.

Se votiamo per parti separate, ci vediamo bocciati i primi cinque commi dell'articolo aggiuntivo e approvati gli altri, con la conseguenza di ottenere un inasprimento dell'attività sanzionatoria senza quella pre-

messa di incentivo alla regolarizzazione che nella nostra filosofia è di gran lunga più efficace ai fini di una normalizzazione e della legalità del gioco di quanto non sia un semplice inasprimento delle sanzioni.

Questo è infatti un problema politico: inasprire le sanzioni non fa altro che aumentare l'area grigia dell'abusivismo nel caso in cui tale inasprimento non sia preceduto da un'incentivazione ad agire nella legalità.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, avendo presentato a nome del Centro Cristiano Democratico un emendamento analogo, i cui motivi avevo peraltro illustrato, debbo far presente che si tratta di una proposta organica che nasce da un'esperienza alquanto consolidata con l'intenzione di introdurre un metodo di lavoro che faccia leva sugli interessi e sugli aggi per regolare in maniera più compiuta il gioco.

Se, come proposto dal Governo, l'emendamento viene disarticolato, vengono meno la sua struttura e organicità e pertanto mi troverò costretto a votare contro.

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, poiché è noto che la Casa delle Libertà agisce unitariamente, alla luce delle considerazioni del senatore D'Alì, non accettiamo la votazione per parti separate e chiediamo che venga votato l'intero testo dell'emendamento con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. In questo caso cambia il parere del Governo: un parere che era parzialmente favorevole diventa contrario su tutto l'emendamento.

CUSIMANO. Lo faccia dire dal Governo.

PRESIDENTE. Lo ha già detto prima.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo, signor Presidente.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei rivolgermi ai presentatori dell'emendamento. È vero che la prima parte contiene delle misure

positive per la categoria interessata alla questione dell'aggio; il problema è che due anni fa, nell'ambito di un accordo complessivo che riguardava molte questioni aperte in questa materia, abbiamo preso una decisione di un certo tipo; riportare l'aggio a quel livello avrebbe un costo non compatibile in questo momento. Peraltro, l'inasprimento delle sanzioni è richiesto dalle categorie interessate che, appunto, hanno interesse ad una più incisiva lotta all'evasione e al gioco in nero.

Anche questa parte dell'emendamento, quindi, è stata sottoposta all'esame del Parlamento tra quelle misure che credo dovrebbero essere valutate positivamente. In conclusione, esprimo parere favorevole all'approvazione degli ultimi commi secondo l'indicazione fornita dal Governo.

PRESIDENTE. Non c'è più una richiesta di votazione per parti separate; tuttavia, mi trovo di fronte ad una richiesta di votazione con procedimento elettronico. Poiché dobbiamo votare il principio, essendoci un parere contrario del Governo, voteremo il primo comma dell'emendamento 16.0.1000.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 16.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole « delle giocate ».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 16.0.1001, 16.0.1002 e 16.0.1003.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.1049, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.1050, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.1051, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.1053, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Bonavita, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 16.0.1054 in ordine del giorno?

BONAVITA. Signor Presidente, la risposta di oggi del Governo è la stessa che mi è stata data a giugno, quando abbiamo affrontato tale problema. Il Governo si è riservato una materia delegificata in questo campo, però non agisce, mentre i problemi attendono delle risposte. E la materia continua ad essere regolata per legge.

Allora, dobbiamo risolvere questo problema. Non possiamo accettare che un'espressione di volontà – anche se manifestata con un ordine del giorno – del Parlamento, recepita dal Governo, sia resa inattiva perché vi è un'inerzia dell'Amministrazione a questo riguardo. Credo che dobbiamo avere delle risposte. Non si può presentare ripetutamente lo stesso ordine del giorno e ricevere le medesime risposte.

Pertanto, trasformo l'emendamento nell'ordine del giorno n. 548, con queste precisazioni che non potevo fare a meno di sottolineare. In realtà, avrei voglia di chiedere che l'emendamento venga posto in votazione così com'è e farlo bocciare, però capisco che sarebbe inopportuno. Comunque, chiedo che il Governo si attivi, si impegni e dia delle risposte su questo aspetto, perché i problemi attendono delle risposte sollecite e il Governo deve muoversi in questa direzione.

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, concordo pienamente con le argomentazioni e le osservazioni del collega Bonavita. Già in precedenza ave-

vamo avuto assicurazioni che si sarebbe tenuto conto delle scadenze temporali programmate. Avremmo preferito che oggi fosse posto in votazione l'emendamento 16.0.1054; comunque, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno testé presentato, con la speranza che questa volta abbia più successo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 548 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.1052.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, vorrei ulteriormente chiarire e ricordare al Governo che, nel corso dell'anno 2000, moltissimi concessionari di licenze per le sale scommesse hanno iniziato la loro attività anche nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Quindi, è assolutamente impensabile che a questi stessi concessionari venga imposta una tassazione sul minimo garantito dimensionato su tutto l'anno.

Se il Governo, dopo aver rilasciato ben 1.000 licenze per sale scommesse su tutto il territorio nazionale, vuole che un gran numero di queste chiuda, faccia pure. Del resto, ciò rientra nella politica schizofrenica di questo Governo, che allarga le concessioni a dismisura, creando turbative del mercato, e poi impone – come sempre – tasse e balzelli assolutamente insostenibili, facendo sì che tutto ciò che è stato messo in piedi sia completamente vanificato dall'oggi al domani.

Chiedo pertanto l'attenzione del Governo e del relatore su questo emendamento, che tra l'altro non necessita di copertura finanziaria, perché si limita a introdurre una norma di assoluta prudenza per una corretta gestione di questo settore assai delicato, dove tra l'altro c'è stato un forte incremento occupazionale.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma di Alleanza Nazionale a questo emendamento, che peraltro avevamo presentato anche in sede di discussione del collegato fiscale. In quell'occasione ci fu detto di ripresentarlo al disegno di legge finanziaria.

Il Governo avrebbe dovuto dare autonomamente una risposta, che l'opposizione sollecita un'altra volta. Preghiamo il rappresentante del Governo e il relatore di prendere in considerazione questo emendamento.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.0.1052, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.1000a.

PERUZZOTTI. Chiediamo anche su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.0.1000a, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 18.1001 tende a ricomprendere nelle categorie dei coltivatori cui si riferisce l'articolo anche gli «imprenditori agricoli a titolo principale». Non si comprende, infatti, il motivo per cui ancora nell'anno 2000 si facciano queste differenziazioni tra le varie categorie di imprenditori agricoli, e cioè tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale. Si continuano a rispolverare divisioni in classi sociali che ormai pensavo fossero superate nell'epoca in cui viviamo. Ma evidentemente gli elementi della conservazione sono ancora molto presenti in questo Parlamento.

Gli emendamenti 18.1006 e 18.1007 rispondono ad un'esigenza precisa. In particolare, va soppresso il punto 1-*quater* del comma 2 dell'articolo, come propone di fare l'emendamento 18.1006, perché potrebbe generare l'aumento dei già eccessivi contributi agricoli unificati nell'ambito della stessa categoria, esentando una parte di operatori e gravandone l'onere sulla rimanente parte. Mi sembra un'operazione da consigliare assolutamente. Infatti, nell'ambito di una categoria che lavora nello stesso set-

tore se ne esenta una fascia, per gravare su un'altra anche per gli importi dell'esenzione alla precedente. Quindi, il punto che ho indicato è assolutamente da sopprimere.

L'emendamento 18.1007 si illustra da sé; così come do per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 18.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 18.1003.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 18.1004.

ANTOLINI. Signor Presidente, l'emendamento 18.1008 tende ad estendere i benefici fiscali anche al capoverso 1-*quinquies* del comma 2 dell'articolo 18. Chiedo quindi su di esso l'attenzione del relatore, del Governo e dei colleghi.

Do per illustrato l'emendamento 18.1005.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Gubert si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1000, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1001.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, nel dichiarare naturalmente il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo fanno parte di quelle forze della conservazione che vogliono mantenere la frantumazione delle classi sociali: ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1001, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.1002 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1003, presentato dal senatore Castellani Pierluigi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1004, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1005.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, su questo emendamento esprimiamo voto favorevole e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1005, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1006, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1007, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1008.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1008, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1009, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1010.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto sugli emendamenti 18.1010 e 18.1011, ai quali chiedo di aggiungere la firma e nome del mio Gruppo.

Il Centro Cristiano Democratico chiede al relatore di riconsiderare il suo parere, giacché questi due emendamenti tendono a includere fra gli attori previsti dall'articolo anche le cooperative di produzione agricola, affinché queste possano svolgere le funzioni qui analiticamente espresse a favore delle imprese agricole.

L'emendamento 18.1010 è una specificazione in cui si stabilisce che le cooperative iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola siano riconsiderate ai fini delle agevolazioni IRAP.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, nella seduta di ieri avevo chiesto di firmare tutti gli emendamenti presentati dal senatore Gubert, stante la sua assenza.

Prendo la parola per esprimere il voto favorevole sia sull'emendamento 18.1010 che sul 18.1011, anche perché essi rappresentano un modo concreto per dare soluzione ai problemi delle zone montane.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1010, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1011, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.1012 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BETTAMIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 19.1000.

CUSIMANO. Do per illustrato l'emendamento 19.1001, nonché gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Maceratini.

PINGGERA. Do per illustrati gli emendamenti recanti la mia firma.

ROSSI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

TAROLLI. Do per illustrato l'emendamento 19.1008.

CIMMINO. Do per illustrato l'emendamento 19.1009.

VEGAS. Gli emendamenti recanti la mia firma s'intendono illustrati.

NAPOLI Roberto. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

MINARDO. Signor Presidente, l'emendamento 19.1012 da me presentato mira ad aggiungere ai soggetti previsti dalla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 19, quindi i disabili e le persone svantaggiate, anche i soci delle cooperative di assistenza sociale.

MORO. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Gubert si intendono illustrati.

PASQUINI. Signor Presidente, l'emendamento 19.1032 si illustra da sé.

LAURO. Signor Presidente, i miei emendamenti si illustrano da sé.

ALBERTINI. Signor Presidente, con l'emendamento 19.1035 si richiede che dal 1° gennaio 2001 non si proceda alla riduzione dell'aliquota IRAP per banche e assicurazioni, le quali con l'attuale trattamento usufruiscono già di un vantaggio di circa 2.000 miliardi di lire rispetto alle imposte che pagavano prima dell'introduzione dell'IRAP.

Ritengo che l'aliquota dovrebbe rimanere invariata al 5,4 per cento almeno per un anno (per l'anno successivo la questione verrà riconsiderata da chi ci sarà), ciò che consentirebbe di recuperare 500 miliardi che si rivelerebbero utili per molti interventi di carattere sociale.

ZANOLETTI. Signor Presidente, i miei emendamenti si illustrano da sé.

BONAVITA. L'emendamento 19.0.1003, signor Presidente, si illustra da sé.

MUNDI. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si illustrano da sé.

DE CAROLIS. Signor Presidente, l'emendamento 19.0.1007 si illustra da sé.

WILDE. Anche l'emendamento 19.0.1010, signor Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, compresi gli aggiuntivi, ad eccezione degli emendamenti 19.1032 e 19.1033 (quest'ultimo nel caso non necessiti di copertura) per i quali mi rimetto al Governo, e dell'emendamento 19.1040 per il quale, trattandosi di norma già approvata, invito i presentatori a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.0.1001, il parere è contrario in quanto si tratta di materia delegificata.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.1010, se non è stato ritirato, terrei comunque a dire che è stato già recepito nel testo varato dalla Camera. Si tratta di un intervento in materia di base imponibile IRAP con riferimento alle persone disabili. Quindi, invito a ritirarlo, perché mi sembrerebbe strano bocciare un emendamento che è già stato accolto alla Camera.

Il relatore si è rimesso al Governo sugli emendamenti 19.1032 e 19.1033. Su di essi esprimo parere contrario in riferimento agli oneri che comportano.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.1000, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, fino alla parola «imponibile».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 19.1000 e l'emendamento 19.1001.

Metto ai voti l'emendamento 19.1002, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.1005, presentato dal senatore e da altri senatori, fino alla parola «ordinaria».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 19.1005 e l'emendamento 19.1006.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1007.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, già a suo tempo, quando fu introdotta l'IRAP, facemmo presente che avrebbe avuto degli effetti distorsivi. In particolare, per alcune categorie sarebbe stato devastante il fatto di considerare base imponibile gli interessi passivi e addirittura il numero dei dipendenti; questo avrebbe creato grandi problemi proprio per le aziende più indebitate e con più dipendenti. Il valore aggiunto che veniva considerato era distorto e avrebbe creato grandi problemi.

Con questo emendamento tentiamo di limitare i danni, e cioè non far considerare nella base imponibile almeno gli interessi passivi pagati per mutui che sono serviti per l'acquisto dello studio o delle attrezzature professionali. Mi sembra il minimo che si possa riconoscere ad imprese, professionisti e categorie che sono benemeriti per la produzione di ricchezza nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1007, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1008, presentato dai senatori Tarolli e Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1009, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito i presentatori degli emendamenti 19.1010 e 19.1010a ad esprimersi sull'invito al ritiro rivolto loro dal rappresentante del Governo.

VEGAS. Ritiro l'emendamento 19.1010.

PEDRIZZI. Anche per questo emendamento 19.1010a vorrei richiamare l'attenzione del relatore, senatore Giaretta, che è particolarmente sensibile (non mi rivolgo nemmeno al Governo perché sappiamo quale sensibilità abbia per questi problemi), affinché esamini con attenzione l'estensione ai disabili delle agevolazioni già consentite per gli apprendisti.

Quindi, invito il relatore (almeno lui, poi l'Aula faccia quello che vuole) ad esprimere un parere favorevole su questo emendamento.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Ripeto e confermo quanto ha già detto il Governo, cioè che questo emendamento, pienamente condivisibile, non è necessario perché è già stato introdotto nel testo che ci è giunto dalla Camera.

Quindi l'esigenza del senatore Pedrizzi è già stata soddisfatta.

PRESIDENTE. Quindi, lei sostiene il principio *ne bis in idem*.

PEDRIZZI. Un chiarimento sarebbe opportuno. Non costa niente inserirlo, dimostriamo solamente buona volontà.

PRESIDENTE. È incluso, senatore Pedrizzi. Non possiamo ripetere un intervento già approvato dalla Camera.

PEDRIZZI. Allora il Governo dichiarare ufficialmente che è incluso nell'atto approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha già detto che è stato recepito.

PEDRIZZI. Allora ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1011, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1012, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 19.1013 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.1014, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alla parola «esclusi».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 19.1015, 19.1016, 19.1017, 19.1018 e 19.1019.

Metto ai voti l'emendamento 19.1020, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1021, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1022, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1023, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1024, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1025, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1026, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1027, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1028, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1029, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1030, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1031, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1032, presentato dal senatore Pa-squini, identico all'emendamento 19.1033, presentato dal senatore Macerati-ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1034.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo su tale emendamento, relativo alla pesca.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1034, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.1035.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1036, presentato dai senatori Albertini e Marino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1038, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1039, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Bettamio, intende accogliere l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 19.1040?

BETTAMIO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.1000, presentato dai senatori Gubert e Moro, identico agli emendamenti 19.0.1001, presentato dal senatore Zanoletti, 19.0.1002, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori, 19.0.1003, presentato dal senatore Bonavita, 19.0.1004, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, 19.0.1005, presentato dai senatori Mundi e Lauria Baldassare, 19.0.1006, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, e 19.0.1007, presentato dal senatore De Carolis.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.0.1008, presentato dal senatore Zanoletti, fino alle parole «indicate nel comma 3-*bis*».

Non è approvata.

Risultano pertanto reclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 19.0.1009, 19.0.1010 e 19.0.1011.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.0.1012, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori, fino alle parole «nei seguenti commi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 19.0.1013.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Con l'articolo 20 ci troviamo di fronte ad una curiosità che, però, rivela il vero volto del Governo.

In questi mesi il Governo ha impostato una politica di riduzione delle percentuali degli acconti delle imposte statali IRPEF e IRPEG.

Il Governo ha spacciato questa politica (vedi le dichiarazioni del sottosegretario Grandi) come una riduzione della pressione fiscale. Abbiamo contestato questa valutazione in quanto la variazione delle percentuali di acconto delle imposte, in termini di competenza, non modifica l'ammontare complessivo delle imposte da pagare.

Condividiamo la diminuzione delle percentuali di acconto, perché non è giusto pagare le imposte in anticipo, ma non possiamo condividere la valutazione del Governo che spaccia questa operazione come restituzione del *bonus* fiscale.

Non comprendiamo, però, per quale motivo con questo articolo 20 il Governo impone ai contribuenti un aumento degli acconti delle imposte locali; in questo caso ci si riferisce all'ICI, cioè all'imposta comunale sugli immobili.

Giustamente, i contribuenti criticheranno questa politica fiscale che, da una parte, prevede la diminuzione degli acconti delle imposte statali, dall'altra l'aumento degli acconti delle imposte locali. Purtroppo, tutto viene deciso qui a Roma e non dalle amministrazioni locali, come vorrebbe una vera politica federale.

Il Governo ha tentato di giustificare l'aumento della percentuale del primo acconto dell'ICI, dal 45 per cento al 50 per cento da versare entro il mese di giugno, precisando che il nuovo acconto va calcolato sull'imposta versata nell'anno precedente e non su quella dovuta nell'anno in corso, come se ciò corrispondesse ad una diminuzione dell'acconto.

Da un calcolo da me effettuato, si rileva che, in caso di aliquote invariate o addirittura in caso di aumento delle aliquote ICI fino allo 0,5 per

mille, per aliquote superiori al 5 per 1000, l'ammontare del nuovo acconto dovuto aumenterà.

Il Governo ha poi tentato di giustificare questo aumento sostenendo che il nuovo metodo di calcolo dell'acconto è più semplice. Rimango allibito nell'apprendere che versare il 50 per cento dell'acconto è più semplice che versare il 45 per cento dello stesso acconto!

In conclusione, con questo emendamento, oltre a chiedere di mantenere l'aliquota dell'acconto per il mese di giugno al 45 per cento, si chiede anche una semplificazione nella procedura dei versamenti. In ogni caso chiedo che l'emendamento presente nel fascicolo venga corretto, perché l'originale da me presentato in Commissione riportava che l'acconto da versare entro il 30 giugno, e pari al 90 per cento dell'imposta dovuta, doveva essere riferito al primo semestre mentre, per un inspiegabile errore da parte degli uffici del Senato, è stato riferito all'intero anno.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, gli uffici della Presidenza hanno già messo a disposizione di tutti i senatori il nuovo testo dell'emendamento da lei richiamato.

Gli emendamenti 20.1001 e 20.1002 si intendono illustrati.

PASTORE. L'emendamento 20.0.1000 concerne l'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili che, come è noto, non sarà più dovuta a partire dal 2003 e per la quale sono già intervenute delle riduzioni. In particolare, è stata abolita per gli atti di donazione ed è stata ridotta lo scorso anno per alcuni atti a titolo oneroso. Si chiede che questa imposta venga estesa a tutti gli atti a titolo oneroso – non solo a quelli previsti dalla precedente disposizione – e ridotta alla metà.

A sommo avviso di chi parla la riduzione è diretta a consentire un passaggio morbido da una tassazione piena ad una tassazione zero. C'è il rischio che per evitare il pagamento di tale imposta non vengano stipulati in questo periodo atti di vendita di immobili laddove l'imposta abbia un certo peso. Pertanto, se vogliamo evitare questo effetto improprio derivante dall'eliminazione di tale imposta sarebbe forse opportuno prevederne una perdita di efficacia graduale.

CÒ. Il nostro Gruppo assegna all'emendamento 20.0.1002 una particolare importanza. Com'è ormai noto il Governo ha presentato una proposta di legge finanziaria in tema di imposizione fiscale sugli immobili che esenta totalmente le prime case dal pagamento dell'IRPEF, senza fare alcuna distinzione tra case di abitazione non di lusso e case di lusso, tanto è vero che sono esentati da tale imposizione anche le ville e i castelli.

Ora, con questo emendamento noi proponiamo invece un'esenzione totale per la prima casa, oltre che dall'IRPEF, anche dall'ICI, escludendo ovviamente le ville e i castelli, facendo in sostanza riferimento alla rendita catastale.

Già oggi è consentita un'esenzione ICI fino a 180 milioni di lire di rendita catastale. La nostra proposta amplierebbe l'esenzione fino a consi-

derare tutti i redditi medio-alti. È chiaro che le maggiori risorse, che si ricaverebbero abolendo l'esenzione dall'imposta IRPEF delle case di lusso, determinerebbero un gettito superiore che consentirebbe di applicare l'esenzione anche dall'ICI per i possessori di redditi medio-alti.

Con questo emendamento affrontiamo anche un altro problema che ci sembra davvero importante: noi proponiamo che le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione alle entrate fiscali generali dello Stato, che fra l'altro il Governo sta attuando, possano introdurre un'aliquota ICI pari al 10 per mille relativa a quelle unità immobiliari che non sono state dichiarate inagibili e che tuttavia sono tenute sfitte da almeno 12 mesi.

Questa ci sembra una misura che consentirebbe di aumentare le entrate ICI, a fronte dell'esenzione che stiamo approvando, e in qualche modo penalizzare quei proprietari che volutamente tengono sfitte le abitazioni.

Proponiamo infine che i comuni che adottano tale meccanismo e che dimostrano di aver avuto un gettito ICI inferiore a quello previsto possano essere compensati dall'amministrazione centrale dello Stato, che corrisponderebbe la differenza fra l'entrata accertata nell'anno precedente e quella accertata nell'esercizio finanziario in cui l'esenzione è intervenuta.

Per queste ragioni raccomandiamo l'approvazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto segnalare che nel corso dell'esame in Commissione siamo intervenuti su questo articolo al fine di reinserire la facoltà del contribuente a provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale; il testo che era stato approvato dalla Camera eliminava infatti tale opportunità per il contribuente.

Per quanto riguarda il parere sulle proposte emendative, il relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20, compresi quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1000 (Nuovo testo).

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, vorrei chiedere un'ulteriore riflessione da parte del Governo e del relatore per quanto attiene alla problematica

inerente agli Istituti autonomi case popolari (IACP), che meriterebbe un'attenzione molto diversa da quella che è andata progressivamente manifestandosi in questa discussione.

Credo sia necessario prevedere che gli Istituti autonomi case popolari possono beneficiare, anche in ragione della loro connotazione, delle agevolazioni previste per la prima abitazione. La riduzione impositiva dovrebbe essere finalizzata alla formazione di un *budget*, di cui gli Istituti autonomi case popolari possano disporre per provvedere alla manutenzione e alla ristrutturazione degli edifici.

Indipendentemente dalla storia dei castelli e dei ricchi, ricordiamoci di coloro che, pur avendo una casa tramite normative leggermente differenti, meritano uguale attenzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1001.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento in esame, per motivazioni identiche a quelle illustrate poc'anzi dal collega Reccia. Credo che gli Istituti autonomi case popolari, comunque siano denominati, debbano avere una considerazione diversa. Tra l'altro, gli inquilini devono essere equiparati, ai fini del pagamento dell'ICI, ai proprietari di una casa di residenza. Un Governo, che dichiara di volere una finanziaria sociale – come ha fatto credere a qualcuno quello in carica – dovrebbe tenere conto di questi aspetti; ci rendiamo conto che manca la volontà politica per farlo, ma la maggioranza dovrebbe spiegarne le ragioni.

Per questi motivi chiedo la votazione nominale per scrutinio simultaneo dell'emendamento in esame.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, avrei voluto chiedere la votazione nominale per scrutinio simultaneo dell'emendamento in esame, ma il collega Bornacin mi ha preceduto.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, anche noi abbiamo presentato uno specifico emendamento relativo agli Istituti autonomi case popolari mi riferisco al successivo 21.0.1017. Il Gruppo Forza Italia voterà pertanto a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1002, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.0.1000.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1000, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1002, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1004, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1005, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1006, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21, che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, signor Presidente.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1000, presentato dai senatori Gubert e Moro, identico agli emendamenti 21.0.1001, presentato dal senatore Zanoletti, 21.0.1002, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori, 21.0.1003, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, 21.0.1004, presentato dal senatore De Carolis, 21.0.1005, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, 21.0.1006, presentato dal senatore Bonavita, e 21.0.1007, presentato dai senatori Mundi e Lauria Baldassare.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.0.1008, presentato dai senatori Gubert e Moro, fino alle parole «n. 427».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 21.0.1008 e gli emendamenti 21.0.1009, 21.0.1010, 21.0.1011, 21.0.1012, 21.0.1013, 21.0.1014 e 21.0.1015.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.0.1017.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1017, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.1018, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.1000a, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.1001a, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Si intendono illustrati gli emendamenti 23.1000, 23.1001, 23.1002, 23.1003, 23.1004, 23.1005, 23.1006, 23.1007, 23.0.1000, 23.0.1001, 23.0.1002 e 23.0.1003.

DE CAROLIS. Signor Presidente, la riforma del Ministero delle finanze, avviata dal ministro Visco e oggi ereditata dal ministro Ottaviano Del Turco, non è stata reticente per quanto riguarda il ruolo degli 007, meglio conosciuti come ispettori del SECIT.

Lo *slogan*, che oggi viene conosciuto proprio per meglio identificare i punti salienti della riforma per quanto riguarda questo settore, è il seguente: «meno ispettori, più consiglieri». A mio giudizio, questo *slogan*, che è rimasto tale, presenta alcune lacune che vanno colmate, soprattutto per quanto riguarda le prospettive della lotta contro le grandi evasioni fiscali.

Il SECIT ha perso ogni funzione di controllo sugli uffici finanziari e anche la possibilità di effettuare controlli fiscali di particolare entità finalizzati alla lotta all'evasione. Del resto, il numero dei componenti è stato ridotto da 50 a 30 e la loro nomina, attribuita esclusivamente al Ministro (questa può essere anche una scelta giusta) senza il necessario parere – come avveniva un tempo – del Consiglio superiore delle finanze, testimonia la svolta che è stata data in questo settore.

Con l'emendamento che ho presentato, si cerca di restituire qualche competenza al SECIT, tenendo conto delle funzioni positive che ha svolto nel passato, soprattutto se si pensa ai grandi recuperi effettuati, che sono davanti agli occhi di tutti, nella lotta all'evasione fiscale. Del resto, Presidente, per dirla con Gobetti, non sempre le novità sono indice di progresso. Avrei fatto di tutto perché le funzioni del SECIT fossero rimaste immutate.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati anche gli emendamenti 23.0.1006a, 23.0.1006b, 23.0.1007, 23.0.1009, 23.0.1010 e 23.0.1011.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 23.1000, 23.1001, 23.1002, 23.1003, 23.1004, 23.1005, 23.1006 e 23.1007.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 23.0.1000, altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 23.0.1001, 23.0.1002 e 23.0.1003, mentre sull'emendamento 23.0.1004 mi rimetto al Governo.

Esprimo inoltre eguale parere contrario sugli emendamenti 23.0.1006^a, 23.0.1006b, 23.0.1007, 23.0.1009, 23.0.1010 e 23.0.1011.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore, il quale peraltro si è rimesso al Governo con riferimento all'emendamento 23.0.1004, presentato dal senatore De Carolis, inerente agli ispettori del SECIT: esprimo parere contrario, perché abbiamo in corso una riforma in merito e introdurre per legge una specifica attribuzione non appare opportuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1000, presentato dal senatore Rossi, identico all'emendamento 23.1001, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1002, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1003.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, chiedo al relatore di voler riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento in votazione, perché su di esso mi sembra che il Governo possa esprimere parere positivo; analoghe considerazioni valgono per il successivo emendamento 23.1004.

PRESIDENTE. Il relatore intende accogliere il cortese invito testé rivoltogli dalla senatrice Mazzuca Poggiolini?

GIARETTA, *relatore*. Mi rimetto al Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è dunque il parere del rappresentante del Governo in merito?

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, invito la senatrice Mazzuca Poggiolini a ritirare l'emendamento 23.1003. Non vi è una contrarietà in linea generale del Governo alla previsione in esso contenuta; però, mi sembrerebbe inopportuno prevederla *ope legis*. Bisogna trovare procedure, magari semplificate, affinché questa possa trovare attuazione.

Ribadisco quindi l'invito alla senatrice Mazzuca Poggiolini a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Come vede, senatrice Mazzuca Poggiolini, l'invito a mutare il parere non è stato accolto: c'è invece un invito a ritirare l'emendamento.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro dunque l'emendamento 23.1003. Mi sembra, invece, che sull'emendamento 23.1004 sia stato espresso parere positivo.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, credo che permanga la contrarietà anche sull'emendamento 23.1004.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi scuso per non averlo precisato prima, ma sull'emendamento 23.1004 vorrei – se posso – modificare la mia posizione. Tale emendamento, infatti, introduce in realtà, con il riferimento ai sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non già un *ope legis* per l'iscrizione ad un albo, ma attribuisce loro la facoltà di svolgere, nella rappresentanza presso la giustizia tributaria, le stesse funzioni già state concesse agli impiegati di concetto dell'Amministrazione finanziaria.

Mi sembra una misura di equità sulla quale, se il relatore non ha obiezioni, modificherei il mio parere ed esprimerei, invece, parere favorevole. (*Il relatore, senatore Giaretta, fa segno di non avere obiezioni al riguardo*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1004, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1005, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

L'emendamento 23.1006 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1007, presentato dal senatore Figuerelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 23.0.1000.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.1001, presentato dal senatore Polidoro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.1002.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, intendo naturalmente confermare il nostro voto favorevole sull'emendamento 23.0.1002, che tende a ridurre il numero dei componenti le commissioni tributarie, istituendo anche un giudice monocratico per gli interventi relativi a controversie fino a dieci milioni di lire. Noi riteniamo che sia una misura utile e opportuna, quindi chiedo che venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1002, presentato dai senatori Albertini e Marino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.1003.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, purtroppo non ero in Aula al momento dell'illustrazione degli emendamenti. In questo caso si tratta di aggiungere un'ulteriore clausola per impedire un'elusione fiscale iniziata da poco e in base alla quale la società madre imputa alla società figlia, che ha sede nei paradisi fiscali, il compimento di determinate operazioni. Non procedendo a queste operazioni la società deve pagare una penale che serve a neutralizzare gli utili scaricati dalla società madre sulla società figlia. È una misura per contenere l'elusione fiscale.

Chiedo pertanto al Governo di esprimere un giudizio al riguardo, perché una posizione contraria a questo emendamento mi pare incomprensibile.

PRESIDENTE. Eppure è stato espresso un parere contrario. Sottosegretario D'Amico, intende confermarlo?

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, confermo la contrarietà del Governo e cercherò di spiegarne le motivazioni al senatore Albertini.

Comprendo le finalità dell'emendamento, ma la norma che egli ci propone fa sì che questi comportamenti vengano considerati elusivi in ogni caso, il che non è opportuno. È più utile far ricorso alle norme generali antielusione, che sanzionano i comportamenti con finalità elusiva. In qualche modo l'emendamento del senatore Albertini renderebbe illecite alcune operazioni previste dal codice civile fra società collegate e controllate.

Per tale ragione invito il senatore a ritirare l'emendamento, altrimenti confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1003, presentato dai senatori Albertini e Marino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.1004, presentato dal senatore De Carolis.

Non è approvato.

L'emendamento 23.0.1006a risulterebbe ritirato.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, faccio presente che il nostro Gruppo per due volte ha comunicato l'intendimento di ritirare questo emendamento, la prima a voce, la seconda con una lettera ufficiale, ma esso erroneamente è stato pubblicato.

In queste mie parole non vi è critica agli uffici del Senato, in questi giorni sobbarcati da un lavoro enorme. È del tutto comprensibile, quindi, che possa essere sfuggita la riproposizione di un emendamento. Anzi, confermo l'apprezzamento mio e del mio Gruppo per l'encomiabile lavoro svolto dagli uffici del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, apprezzi anche la mia comunicazione sul ritiro degli emendamenti.

Ricordo, quindi, che l'emendamento 23.0.1006a è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.1006b, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito della reiezione dell'emendamento 21.0.1008, l'emendamento 23.0.1007, presentato dal senatore Larizza e da altri senatori, è concluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.1009.

AYALA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA. Signor Presidente, con il pieno rispetto per il parere contrario che è stato espresso su questo emendamento, vorrei far presente che si tratta di una proposta modificativa che ha una finalità di particolare rilievo, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi.

Sappiamo bene che, purtroppo, in tema di ammissione al gratuito patrocinio si è spesso verificato che questa venisse concessa a imputati di calibro mafioso relevantissimo, proprietari – sia pure sotto mentite forme – di cospicue ricchezze, cioè una finalità assolutamente estranea allo spirito della legge. Questo emendamento intende introdurre una serie di correttivi finalizzati a far sì che al gratuito patrocinio venga ammesso chi realmente è nelle condizioni di fruirne e non già chi, non solo si è macchiato di gravissimi delitti, ma soprattutto non è assolutamente in condizioni economiche tali da giustificare l'ammissione al gratuito patrocinio.

Per queste ragioni, prego i colleghi di valutare con grande attenzione quale è la finalità di questo emendamento e di votarlo.

PRESIDENTE. Vorrei l'attenzione del relatore e del Governo: da parte del senatore Ayala viene l'invito, in relazione all'emendamento 23.0.1009, a riconsiderare il parere in quanto il riferimento al pubblico ministero serve a fini di trasparenza dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Dal momento che non comporta maggiori oneri, vorrei sottoporre all'attenzione del relatore e del Governo se non sia il caso di conoscere anche il parere del pubblico ministero sull'ammissione al gratuito patrocinio.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il motivo del parere contrario era legato ad un atteggiamento – che a questo punto della discussione può sembrare perfino superfluo – volto a non introdurre materie estranee. Mi rendo conto che è un concetto un po' difficile. A questo punto, se c'è una sollecitazione e questo chiarimento interviene nel modo più rapido possibile in una materia di molto rilievo sociale, mi rimetto all'Aula per questa valutazione.

PRESIDENTE. I numerosi colleghi giuristi che chiedono la parola per intervenire sull'argomento sono la dimostrazione che la legge finanziaria va profondamente cambiata, perché integriamo l'ordinamento attraverso tale strumento con una insensibilità, a volte, della Commissione bilancio, o con molta sensibilità da parte della stessa a seconda degli argomenti, perché la Commissione bilancio è stata costituita per dare un supporto all'Aula in materia economico-finanziaria.

FIGURELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGURELLI. Signor Presidente, sono entrato in Aula solo in questo momento dall'incontro di Palermo.

Ho ascoltato e ringrazio molto il senatore Ayala per la raccomandazione di attenzione che ha rivolto all'Aula. Alle sue argomentazioni non ho nulla da aggiungere, anche perché sono fondate su una lunga esperienza.

Voglio solo sottolineare che c'è una relazione sulla Calabria inviata al Parlamento e al Governo, approvata nel luglio scorso dalla Commissione antimafia, nella quale sono avanzate delle conclusioni e delle proposte tra le quali, appunto, c'è quella di impedire l'abuso mafioso dell'istituto del gratuito patrocinio. Si fa una lunga argomentazione e sono indicati anche gli strumenti utili e necessari a raggiungere questo obiettivo, che sono stati sintetizzati nell'emendamento da me presentato.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal relatore Giaretta e da lei, signor Presidente, sulla natura della legge finanziaria e su un certo abuso ad introdurre surrettiziamente argomenti di diversa natura, mi permetto di

richiamare l'attenzione sua, signor Presidente, del relatore, del Governo e dell'Aula su un punto che viene esplicitato in questo emendamento, laddove si dice: «Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990 n. 217,» – cioè, la legge che qui si emenda, concernente il gratuito patrocinio – «gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono (...)».

Questo emendamento è volto ad eliminare un danno erariale e anche un uso assolutamente improprio e irrazionale della legge, sul quale è bene che si compia anche un'indagine molto approfondita. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, non vorrei che lei avesse interpretato la mia come un'obiezione senza titolo. Ho avanzato il rilievo sul piano generale che su un emendamento riguardante l'ordinamento giudiziario introduciamo una discussione che vede coinvolti molti giuristi.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, credo che se su questo emendamento fossero stati avanzati i problemi sollevati dalla Presidenza probabilmente non avrebbe dovuto avere alcuna possibilità di giungere in Aula e avrebbe dovuto essere considerato inammissibile nelle sedi competenti. Così non è stato, lo ritroviamo qui e quindi siamo disposti – direi quasi obbligati – a parlarne.

La questione posta dai senatori Ayala e Figurelli, quest'ultimo primo firmatario dell'emendamento 23.0.1009, è sicuramente di grande rilievo. Ne abbiamo parlato in più occasioni all'interno della Commissione parlamentare antimafia e tutti abbiamo concordato che era praticamente e sostanzialmente intollerabile che al gratuito patrocinio potessero accedere soggetti a cui potevano essere accreditate certamente risorse finanziarie, economiche e patrimoniali di grande rilievo.

Mi pare tuttavia che l'emendamento non vada in questa direzione, non sia assolutamente utile a risolvere questo problema. Se così fosse, altri dovevano essere gli strumenti utilizzati per sottrarre al gratuito patrocinio coloro che invece posseggono sostanze idonee a pagare la propria difesa. Per esempio, si sarebbero dovute acquisire notizie informative di natura patrimoniale e fiscale da parte della Guardia di finanza, dell'Intendenza di finanza e dei Compartimenti delle imposte dirette e si sarebbero dovute creare le condizioni per conoscere i cespiti facenti capo a coloro che chiedono il gratuito patrocinio; inoltre, l'indagine si sarebbe dovuta estendere anche a coloro che potevano risultare dei prestanome.

Tutto questo non c'è e con questo emendamento uscirebbe sostanzialmente rafforzato il ruolo dei pubblici ministeri, che non mi pare abbiano assolutamente bisogno di un ulteriore aggravio di lavoro, visto che le in-

combenze e le competenze che affrontano sono già sufficienti e hanno già costituito oggetto di dibattito parlamentare.

Se l'obiettivo era quello di far entrare dalla finestra ciò che piano piano sta uscendo dalla porta, la posizione di Alleanza Nazionale su questo emendamento è fortemente contraria.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, condivido in linea di principio la sua obiezione, perché in una legge finanziaria non dovrebbero entrare norme ordinamentali. Tuttavia, già ne sono entrate alla Camera e in questa sede; quindi, proseguiamo con questa prassi certamente anomala.

Per quanto riguarda il merito, il Gruppo di Forza Italia è assolutamente d'accordo con questo emendamento, chiede di aggiungere le proprie firme e voterà a favore.

Quali le ragioni? È evidente che con questo emendamento non si risolverà alla radice il problema che si propone di risolvere. Nell'attribuzione della gratuità del patrocinio vi sarà, tuttavia, la possibilità di avere una serie di informazioni utili, comunque, a far sì che del gratuito patrocinio non beneficino *boss* mafiosi che in realtà sono titolari, seppure attraverso terze persone, di ingenti patrimoni. Non è questa – ripeto – la soluzione ideale del problema, che andrà comunque meditata in un ambito e in un contesto più approfondito e più vasto.

Si tratta, comunque, di un passo in avanti perché, attraverso le informazioni del pubblico ministero e delle autorità di polizia, chi concede il gratuito patrocinio potrà avere un quadro migliore e più ampio.

Sono queste le ragioni in virtù delle quali il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo emendamento e chiede, altresì, di apporrvvi la propria firma. (*Applausi dal senatore Ayala*).

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, non sono un giurista ma voglio ricordare all'Aula che ci sono forme di gratuito patrocinio...

PRESIDENTE. Senatore Novi, io le ho attribuito la prevalente funzione di giornalista e non quella di giurista.

NOVI. Forme di gratuito patrocinio – dicevo –, come quella attribuita ad alcuni collaboratori di giustizia, e forme di gratuito patrocinio, che sono gestite dal Servizio per la protezione che rappresentano un vero e proprio scandalo.

Quest'emendamento, quindi, in realtà avvia un processo di moralizzazione del gratuito patrocinio e speriamo che il Governo nel futuro farà altrettanto per quanto riguarda il Servizio per la protezione e le relative competenze.

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, con procedimento elettronico.

PINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, la questione che è stata sollevata con l'emendamento del senatore Figurelli, che ha suscitato l'interesse di molte parti della nostra Assemblea, non è nuova. La Commissione giustizia ha avuto modo di occuparsene più volte e, in particolare, in occasione dell'esame del disegno di legge sul giudice monocratico e del disegno di legge sulle investigazioni difensive.

Vorrei dire ai senatori Ayala e Figurelli, che il discorso non può essere limitato solo ed esclusivamente alla richiesta di un parere, pure opportuno, da parte del pubblico ministero sull'istanza o all'acquisizione di altro parere da parte del questore, della DIA o della DNA.

Il problema della difesa dei meno abbienti è molto più complesso. Proprio questa mattina ho presentato un disegno di legge, con la firma e l'adesione di moltissimi colleghi di diversi schieramenti politici, che riguarda la ristrutturazione dell'intero argomento e che tiene conto di una serie di disegni di legge presentati al Senato o alla Camera dei deputati nel corso dell'attuale e delle precedenti legislature.

Pur riconoscendo la profonda validità di questo aspetto, che rimane settoriale, sollevato dall'emendamento presentato dal senatore Figurelli, pregherei i colleghi di non insistere, di consentire, invece, una più ampia e articolata discussione nelle sedi più opportune.

Mi auguro che questo disegno di legge, a cui ho fatto riferimento possa essere esaminato quanto prima dalla Commissione giustizia perchè sia proprio quella la sede per una più organica e approfondita discussione e riflessione.

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, questo emendamento è la riprova, se pure ce ne fosse ancora bisogno, del carattere anomalo di questa finanziaria. Annunzio, comunque, che il Gruppo del Centro Cristiano Democratico voterà a favore di tale emendamento.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, avevo chiesto la parola in precedenza: vorrei sottolineare che anch'io non sono un giurista, ma non sempre chi costruisce un pianoforte è in grado di suonarlo e chi lo suona è capace di costruirlo. (*Applausi del senatore Novi*).

Noi voteremo a favore di quest'emendamento, anche perché lo riteniamo di fondamentale importanza soprattutto per una moralizzazione dei modi con i quali vengono gestiti alcuni collaboratori di giustizia e alcuni personaggi che ricorrono al patrocinio gratuito, pur avendo nella banche italiane ed estere centinaia e centinaia di miliardi di lire.

Mi sembra che il segnale politico che viene espresso oggi dall'Aula sia estremamente positivo ai fini di una moralizzazione di questo contesto che, comunque, meriterà ulteriori approfondimenti; non credo, comunque, sia questa la sede idonea.

Annuncio il voto favorevole della Lega Nord.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.0.1009, presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo DS*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1010, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.1011, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 24.1000, 24.2000, 24.1001, 24.1002, 24.1003, 24.1004 e 24.1005 si intendono illustrati.

IULIANO. Ritiro l'emendamento 24.2000a.

CAMBER. Signor Presidente, credo che la necessità di presentare questo emendamento e altri simili da parte mia e di altri colleghi della regione Friuli-Venezia Giulia derivi da un mancato congruo approfondimento dell'argomento presso l'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un regime agevolato concernente il gasolio previsto da una recente normativa del 1992 per alcune realtà, nella fattispecie quelle che interessano la provincia di Trieste e parti della provincia di Udine, in quanto confinanti con la Slovenia. Gli autotrasportatori che operano in questa zona confinaria, a causa delle tariffe applicate dallo Stato estero, non sono in grado di sopportare la concorrenza di aziende che, svolgendo lo stesso tipo di attività di quella dei nostri autotrasportatori nella zona di confine, sono in grado di praticare tariffe oggettivamente quasi dimezzate.

Questa situazione riguarda quasi un migliaio di lavoratori. Si rileva che il regime agevolato scadrebbe nel 2001 ma, soprattutto, che la proroga non sarebbe in contrasto con le richieste avanzate in sede di Comunità europea.

Inoltre, va sottolineato che dal 1992 in poi non si sono verificate situazioni nuove e che il regime in questione non è mai stato impugnato a livello europeo.

Infine, desidero ancora rilevare quanto affermato alla Camera dei deputati dal competente Sottosegretario per il bilancio, il tesoro e la programmazione economica, il quale ha dichiarato di riconoscere che il problema è reale e che in situazioni analoghe la materia è trattata in maniera diversa.

So che in questo momento è all'esame del Governo e dei competenti uffici tecnici un approfondimento che, secondo notizie informali, sta portando a riconsiderare la posizione inizialmente assunta, ripeto, non credo per una questione politica ma solo per una questione di mancato, congruo approfondimento e ho ragione di confidare che questo problema troverà quanto prima soluzione.

Voglio ancora sottolineare che non è questo un problema che comporta differenziazioni di posizioni politiche tra l'una e l'altra parte, posto che esso trova una soluzione molto lineare e che nulla osta ad adottare la stessa nel campo della legislazione nazionale e di quella europea. Infine,

si tratta di un problema sul quale si gioca quasi un migliaio di posti di lavoro nelle zone confinarie interessate.

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 24.1006.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, nel corso dell'esame in sede di Commissione è intervenuta su questo articolo un'ampia riformulazione, oggetto soprattutto del lavoro delle Commissioni industria e agricoltura, finalizzata a dare una più forte incentivazione all'uso di questi carburanti alternativi.

Tutti gli emendamenti presentati all'articolo 24, eccetto il 24.1006, insistono nel prevedere una fascia ancor più elevata di sperimentazione, ma ciò pone problemi di copertura. Pertanto, esprimo parere contrario a tali emendamenti, non perché non si possano rafforzare i contingenti ma in quanto si richiederebbero delle coperture non condivisibili.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 24.1006, vorrei chiedere al senatore Camber di consentire un suo accantonamento, in quanto esso potrebbe essere affrontato al momento dell'esame di articoli successivi, ai quali sono stati presentati emendamenti che affrontano la stessa questione.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, incluso l'invito ad accantonare l'emendamento 24.1006.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.2000.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto richiedere ai colleghi firmatari di tale emendamento di potervi aggiungere la mia firma. Così come diceva il relatore, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio in Commissione industria si è insistito, dopo aver ascoltato i premi Nobel Fo

e Rubbia, sulla necessità di una manovra complessiva che spostasse i consumi di carburante verso prodotti meno inquinanti, come il biodiesel e altri carburanti di origine agricola, dall'alcool ai derivati delle biomasse. (*Il senatore Napoli Roberto colloquia con il senatore Callegaro*).

Signor Presidente, l'UDEUR vuole disturbare.

PRESIDENTE. Non vuole disturbare, si vuole insinuare fra il CCD.

PIREDDA. Veramente si tratta di un fuoriuscito, che quindi vuole forse tornare; ce lo auguriamo. (*Commenti del senatore Napoli Roberto*).

Senatore Roberto Napoli, per il momento credo che lei tenderà a tornare, ma non fa niente.

Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 24.2000 che intende sopprimere il limite di 300.000 tonnellate del contingente annuo. Occorre, infatti, dare maggiore spazio – come ha affermato anche il relatore – alla produzione di olio di colza che, previa esterificazione, diventa biodiesel, e ciò avrebbe un grandissimo impatto ambientale. Se riuscissimo a far funzionare i trasporti pubblici urbani con il biodiesel, soprattutto nelle grandi città, avremmo un enorme abbattimento dei livelli di inquinamento. Se poi fosse immessa nella rete distributiva dei carburanti, una miscela capace di assorbire il 5 per cento del consumo, avremmo un ulteriore abbattimento dei tassi di inquinamento; ne conseguirebbero grandissimi benefici, come ha affermato il premio Nobel Rubbia, nel senso che i costi sanitari si contrarrebbero notevolmente.

Un altro elemento, relativo alla politica comunitaria, mi spinge a sostenere l'emendamento. L'Unione europea finanzia la non coltivazione di terreni, secondo quanto previsto dal regolamento cosiddetto *set-aside*, che ha determinato il ritiro dalla coltivazione di enormi estensioni di terreno italiano. Se la Comunità europea paga perché la gente non coltivi, viene meno la richiesta di manodopera. Se estendiamo la produzione dell'olio di colza, attraverso lavorazioni successive potremmo utilmente avvantaggiare l'agricoltura italiana con nuove possibilità di lavoro.

Le associazioni della Coldiretti, dell'Unione agricoltori e della Confederazione italiana dell'agricoltura hanno dichiarato, presso la Commissione industria, la loro disponibilità ad impegnarsi affinché i terreni *set-aside* siano coltivati per questo obiettivo. Per questo motivo ritengo che sarebbe opportuno eliminare il limite delle 300.000 tonnellate.

Infine, segnalo un'incongruenza all'articolo 24, tra i commi 1 e 3. Il comma 1 autorizza il Governo ad organizzare un esperimento nei limiti di un contingente di 300.000 tonnellate. Nella precedente legge finanziaria il limite era di 125.000 tonnellate, ma risulta che ne sono impiegate soltanto 90.000.

Il comma 3 dello stesso articolo menziona «soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di biodiesel». Tale formulazione approvata dalla Camera andrebbe corretta, qualora dovesse essere respinto l'emendamento in esame, nel senso che il quantitativo di 125.000 andrebbe elevato a 300.000 tonnellate.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, colgo l'occasione di una dichiarazione di voto contraria all'emendamento in esame, per interloquire brevemente con il collega che mi ha preceduto.

Il tetto di 300.000 tonnellate è stato individuato – come il collega Piredda sa bene – come limite realisticamente prevedibile. L'individuazione di un diverso quantitativo o la mancanza assoluta della previsione di un limite rappresentano una semplice fuga in avanti.

Attualmente la quantità teorica di biodiesel prodotto in Italia ammonta a 125.000 tonnellate, ma la diffusione effettiva è di 90.000 tonnellate. Ciò perché non esistono né una rete distributiva, né una produzione agricola nazionale in grado di sostenere quantitativi maggiori.

Con questo emendamento si stabilisce un incremento assai significativo della produzione e dell'utilizzo del biodiesel realisticamente ancorato a quello che oggi è possibile, cioè allo stato della rete distributiva e alla produzione nazionale. Stabilire un tetto diverso o addirittura non stabilire alcun tetto costringerebbe il nostro Paese all'importazione di quantitativi crescenti, ammesso tra l'altro che la rete sia in grado di distribuirlo, e pertanto inciderebbe negativamente anche sulla bilancia dei pagamenti del nostro Paese.

Per tali motivi ritengo necessario ancorarsi a questa misura che credo giusta e che, se applicata, potrebbe contribuire in maniera assai significativa all'apertura di un mercato italiano del biodiesel. Inoltre, se utilizzato ad esempio nei grandi centri urbani o nei centri storici delle città, il biodiesel potrebbe contribuire ugualmente in misura significativa alla lotta contro l'inquinamento atmosferico a favore della depurazione dell'aria delle nostre città e di un migliore ambiente di vita per tutti noi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.1001, presentato dai senatori Colla e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.1002, presentato dal senatore Maccatini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 24.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «in miscele».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 24.1003 e gli emendamenti 24.1004 e 24.1005.

Ricordo che l'emendamento 24.2000a è stato ritirato.

C'è stato un invito ad accantonare l'emendamento 24.1006 per esaminarlo in altra sede. Senatore Camber, è d'accordo?

CAMBER. Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire informalmente al relatore, sono pronto ad accettare l'invito se il relatore conferma la volontà di riconsiderare in termini positivi la problematica, che è di nuovo affrontata da un emendamento dei senatori Camerini e Volcic, che prevede un limite di proroga al 2003 anziché, come avevo previsto, fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata dalla legge n. 66 del 1992.

Poiché è preminente trovare una soluzione al problema, ove il relatore confermi la disponibilità a riconsiderare la questione in termini positivi, accetto la sua proposta di accantonamento e dichiaro fin d'ora di aggiungere la mia firma al successivo emendamento 27.1015, presentato dai colleghi Camerini e Volcic, che affronta lo stesso problema.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'emendamento 24.1006; conseguentemente è accantonata anche la votazione dell'articolo 24.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno n. 84, avendo già discusso ampiamente questa materia in Commissione.

Personalmente ritengo importante l'introduzione nel nostro ordinamento dell'esenzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale, soprattutto di alcuni beni derivanti dalla distillazione di prodotti di origine agricola. Ritengo tuttavia assolutamente insufficiente la previsione normativa di questa finanziaria che destina a tale intervento solamente 30 miliardi di lire.

Il Governo e la maggioranza ci hanno detto con molta dovizia di particolari, ove rispondesse al vero, che questa è una finanziaria di 42.000 miliardi di lire di spesa a favore delle famiglie e delle imprese. Allora, mi sembra veramente singolare che per un argomento di tale importanza si destinino solamente 30 miliardi.

Pertanto, il mio ordine del giorno, che vuole essere *ad adiuvandum*, cioè vuole incoraggiare l'attività del Governo su questa materia, non può che chiedere un'ulteriore incentivazione.

Tra l'altro, non bisogna sottovalutare il fatto che l'introduzione del bioetanolo di origine agricola come additivo dei carburanti nel nostro

Paese – come è già avvenuto da anni negli altri Paesi – risolverebbe il problema di molte produzioni agricole eccedentarie, che in questo momento non trovano sbocco sul mercato, con gravissima crisi del settore agricolo.

Raccomando quindi caldamente il Governo e il relatore di esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno che ho presentato; mi auguro che il Governo ne prenda atto, cioè si impegni a darvi esecuzione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. L'emendamento 25.2000 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 25.1000 per un problema relativo alla copertura.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.2000.

Esprimo altresì parere favorevole sul nuovo testo dell'ordine del giorno n. 84, purché, alla prima riga della premessa, le parole: «sono assolutamente risibili» siano sostituite con le altre «sono ancora inadeguate».

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie la proposta del relatore?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente.

PIREDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 25.1000 e all'ordine del giorno poc'anzi illustrato dal senatore D'Alì.

Preannuncio anche il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1000, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2000, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

È approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 84 (Ulteriore nuovo testo) non viene posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ. Do per illustrato l'emendamento 27.1000.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare tre emendamenti riferiti all'articolo 27. Spesso abbiamo dato per illustrati gli emendamenti che abbiamo presentato agli altri articoli, ma sull'argomento trattato nell'articolo 27 ritengo sia necessario fare il punto.

Con l'emendamento 27.1001, chiediamo l'abbattimento delle accise in tutto il territorio nazionale all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000.

Abbiamo avanzato questa richiesta perché, come è noto, i beni maggiormente colpiti in Italia sono due; l'auto e la casa. Dal momento che ho sentito parlare di interventi a favore della famiglia e dell'economia, credo che un intervento tendente a ridurre il prezzo dei combustibili in generale in Italia sia un fatto estremamente importante, anche per dare un po' di fiato e di ossigeno all'economia italiana, dal momento che gli indicatori forniscono dati che non mi sembrano confortanti e confortevoli.

Vogliamo dunque attirare l'attenzione del Senato, del Governo e del relatore su questo emendamento, al fine di poter approvare una norma che dia veramente un sollievo all'economia e faccia diminuire, almeno la prima volta, il prezzo dei carburanti.

Un altro emendamento sul quale intendo attirare la vostra attenzione è il 27.1047, teso a dare un aiuto ai pescatori e all'attività della pesca in generale. Di fronte agli aumenti del costo del gasolio c'è stata la reazione di tutta la marineria italiana. Addirittura, in alcune zone i pescatori hanno bloccato i porti con i natanti. Molti hanno dichiarato lo sciopero, non sono mai andati in mare, non hanno pescato, non hanno fornito uno dei beni fondamentali per gli italiani. Credo che un intervento del genere in questa direzione servirebbe enormemente per alleviare l'economia e un settore in forte crisi.

Chiediamo quindi che il Governo emani «un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° gennaio 2001»: è un intervento che, a mio avviso, possiamo benissimo sopportare, per intervenire a favore di un settore veramente in crisi.

L'ultimo emendamento che intendo illustrare è il 27.1049. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, si tratta di un emendamento che dovrebbe attirare la vostra attenzione, alla luce di quello che sta accadendo.

Con questo emendamento chiediamo che in Sicilia le accise siano «ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale» e il controvalore sia impiegato nel territorio della regione. Perché in Sicilia? Perché la Sicilia è la regione che fornisce il 13 per cento di petrolio greggio attraverso i pozzi petroliferi del ragusano; perché proprio nel territorio siciliano avete ubicato, o meglio hanno ubicato (perché molti tra quelli che oggi governano l'Italia allora non c'erano), tutte le raffinerie che nessuno voleva. Tutte le raffinerie del Mediterraneo sono state poste in Sicilia e alcune anche in Sardegna: certo, le isole sono destinate a questo. Lo Stato, per le raffinerie che ci sono ad Augusta, Priolo Gargallo, Gela e Milazzo incassa annualmente 50.000 miliardi di lire (dico: 50.000 miliardi) di imposta di fabbricazione. Di queste somme non una lira resta alla Sicilia, perché il tutto viene trasferito e utilizzato altrove.

Allora, noi ci chiediamo: Scusate, ci siamo battuti qui – ne ho parlato in sede di dibattito sul federalismo – ma che tipo di federalismo volete se lasciate le raffinerie e l'inquinamento in Sicilia e in Sardegna... (*Applausi dal Gruppo AN*)... e il resto, invece, lo portate altrove? Che tipo di federalismo volete, quindi?». Che tipo di federalismo è questo, colleghi senatori? Credo che il federalismo dovrebbe tenere conto di tutte queste cose, anche per poter affrontare con serietà problemi di questo genere.

Ecco perché chiediamo l'approvazione di questo emendamento, che la Camera dei deputati ha lungamente discusso. In quella sede, molti deputati del centro-sinistra hanno votato emendamenti uguali a quelli firmati dalla Casa delle libertà. Inoltre, molti emendamenti sono stati sottoscritti non solo da Alleanza Nazionale, dal CCD e da Forza Italia, ma anche dalla Lega, quindi la Casa delle libertà ha fatto una scelta in direzione del vero federalismo.

Presentiamo questo emendamento e lo sottoponiamo all'attenzione del Senato, augurandoci che, in nome del federalismo e dell'aiuto da dare alla Sicilia, una regione che è stata distrutta da un punto di vista ambientale e che proprio nel turismo troverebbe una delle maggiori possibilità di sviluppo, l'Assemblea esprima una parola definitiva e favorevole alla soluzione di questo problema. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CENTARO. Signor Presidente, gli emendamenti 27.1002, 27.1023, 27.1041 e 27.1042, attengono alla vicenda della defiscalizzazione parziale dei prodotti petroliferi. Essi riportano fedelmente il testo elaborato dall'onorevole Rabbito dei DS in sede di Comitato ristretto alla Camera dei deputati sulla medesima vicenda. Su di essa, l'attività meritoria svolta dai sindaci dell'Unione petrolifera dei comuni siciliani aveva sortito un affidamento da parte della maggioranza che, a quanto pare, è venuto meno già alla Camera e non ho soverchie speranze che vi possa essere al Senato.

Gli emendamenti tendono a riequilibrare una situazione di privilegio, esistente già in alcune regioni come la Valle d'Aosta, che usufruisce di tale riduzione in quanto frontaliera, proprio al fine di evitare che i valdostani vadano a fare benzina in Francia.

La defiscalizzazione serve anche a riequilibrare il rilevante peso dell'inquinamento ambientale derivante dall'estrazione e dalla raffinazione e si riferisce a tutte le regioni d'Italia, non soltanto alla Sicilia, in quanto questo peso grava anche sulla Sardegna, sulla Toscana, sulla Liguria, sul Veneto e sulla Lombardia.

Questa è la ragione di tali emendamenti. Vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 27.1041, sul quale era stato espresso un orientamento favorevole anche dal Presidente della Commissione bilancio, che aveva chiesto di aggiungere la propria firma ad esso. Si tratta di un trasferimento di somme, già esatte dallo Stato, agli enti locali soltanto in funzioni di progetti di risanamento dell'ambiente; quindi nessun venir meno della spesa, bensì una forma di compensazione del danno prodotto da questi impianti.

L'emendamento 27.1019 si riferisce, invece, al comparto della pesca per il quale, come è noto, non vi sono accise sul prezzo del gasolio alla pompa di benzina. La fiscalizzazione consentirebbe un ulteriore risparmio, riequilibrando la situazione rispetto ai comparti pesca della Spagna, della Grecia e della Francia che sopportano, proprio in relazione al costo del gasolio, delle spese di gran lunga inferiori.

Signor Presidente, preannuncio che sugli emendamenti 27.1002, 27.1019, 27.1023, 27.1041e 27.1042 chiederò la votazione con il sistema elettronico.

ROSSI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 27.1018. Giustamente sono stati esentati dalle imposte sul reddito i consumi di gas metano per usi civili dei nuclei familiari con reddito imponibile complessivo inferiore ai 12 milioni di lire. Tuttavia, non ci sembra giusto che le persone anziane e titolari di pensioni minime, quindi inferiori ai 12 milioni annui, solo perché residenti nelle regioni del Nord, siano chiamate a pagare delle accise elevate sui consumi di gas metano per la cottura di cibi e per il riscaldamento.

Questi pensionati sono ingiustamente discriminati rispetto a quelli residenti nel Sud. Non solo viene loro elargita una pensione minima nettamente al di sotto del livello di povertà, ma viene ingiustamente imposto loro di pagare pesanti accise sul metano. Al Nord il consumo di metano è elevato per le condizioni climatiche avverse. Da ciò ne deriva una doppia beffa per questa categoria di persone anziane, tenute a pagare fatture salate per il riscaldamento e poi «surriscaldate» dalle enormi accise applicate.

Con questo emendamento chiediamo che almeno per questa categoria di meno abbienti residenti al Nord siano applicate le accise nella stessa misura di quelle applicate nelle regioni meridionali. Diversamente questa maggioranza avvantaggerebbe le categorie ricche del Sud finanziando le

loro agevolazioni fiscali con un ingiusto prelievo sulle categorie povere del Nord.

La copertura finanziaria necessaria per accogliere questo emendamento sarebbe veramente minima; pertanto, se si volesse veramente eliminare un'ingiustizia, ci sarebbero le condizioni con questa finanziaria definita «molto grassa». In fondo, il ministro Del Turco deve dare prova di mantenere le promesse fatte all'indomani della sua nomina a Ministro delle finanze, quando promise un graduale allineamento sul territorio nazionale delle accise sul metano. Diversamente, venga in quest'Aula a spiegare perché si oppone adesso così accanitamente a tale richiesta.

Su questo emendamento le preannuncio, signor Presidente, che richiederò la votazione mediante procedimento elettronico.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 10, faccio presente che si tratta della trasformazione di un emendamento come richiesto dal Governo in Commissione bilancio. È stato, infatti, riconosciuto che l'abnorme aumento dei costi petroliferi falsa il reddito da dichiarare ai fini IRPEF e IRPEG risultante dall'applicazione degli studi di settore. Il Governo precisò che, non essendo i parametri fissati dalla legge, non sarebbe stato possibile introdurre un'eccezione per i costi energetici. Da qui la richiesta del Governo in Commissione di presentare un ordine del giorno, la cui finalità è di evitare a molte categorie di dover dichiarare redditi virtuali notevolmente superiori ai redditi reali.

Gli altri emendamenti che ho presentato, signor Presidente, si illustrano da sé, mentre l'illustrazione dell'ordine del giorno n. 8 verrà fatta dal collega Stiffoni. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

STIFFONI. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 27.1038. Attualmente per quanto concerne l'imposta di consumo sul gas metano le strutture alberghiere sono soggette ad un'aliquota agevolata di 20 lire al metro cubo perché, in quanto organizzazioni dirette a fornire servizi ai clienti, sono equiparate alle imprese industriali. Ritengo che le strutture ospedaliere possano essere equiparate a quelle alberghiere, in quanto la gran parte del metano viene utilizzata per la cottura di cibi, la fornitura di acqua calda e per il riscaldamento dei degenti, così come avviene per i clienti degli alberghi. Con tutto il rispetto per gli albergatori, penso che un'agevolazione per gli ospedali sia un atto ancor più dovuto.

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, si potrebbe provvedere uniformando l'imposta di consumo sul gas metano su tutto il territorio nazionale.

Stante l'importanza che attribuiamo a questo emendamento, preannuncio la richiesta di votazione con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Potremmo continuare l'illustrazione degli emendamenti, a meno di non anticipare la seduta pomeridiana alle ore 16, però con l'avvertenza, per consentire a chi non è in Aula di poter partecipare, che prima delle ore 16,30 non abbiano luogo votazioni.

Poiché non vi sono osservazioni, alle ore 16 continueremo con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 27 e, ove vi fosse tempo, anche all'articolo 28.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 alla seduta pomeridiana.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16, anziché alle ore 16,30, e la seconda alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,58*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma

1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito neto della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è ride-

terminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

EMENDAMENTO (*)

(*) Per gli altri emm. e per l'odg all'articolo 9, si rimanda alla seduta n. 977.

9.1077 (*già 8.2*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Alla rubrica, sostituire la parola: «svantaggiate» con la seguente: «deprese».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con emendamenti

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di im-

posta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
- b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito

d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui ai commi precedenti. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1000 (già 8.0.1)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte
delle università e delle istituzioni scolastiche)*

1. Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2002, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 300.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.57

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, CADDEO, CONTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001;

considerata la positiva esperienza degli ultimi anni dell'attivazione di numerose iniziative di contrattazione negoziale tra le imprese, le istituzioni e gli enti pubblici territoriali, che hanno portato alla stipula dei ben 232 patti territoriali con un valore occupazionale atteso di oltre 200 mila posti di lavoro;

preso atto della positiva iniziativa intrapresa dal Governo che ha portato ad un rapido esame ed approvazione dei patti territoriali di cui al bando del 10 ottobre 1999 e dei patti agricoli;

condividendo ed apprezzando l'incremento delle risorse disponibili per gli interventi nelle aree depresse, previsti nella tabella D del disegno di legge finanziaria, per il triennio 2001-2003;

viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 17 marzo 2000, n. 31, e del 22 giugno 2000, n. 69, con le quali sono state successivamente prorogati i termini per il completamento delle istruttorie in corso;

viste le numerose e significative iniziative di 37 nuovi patti territoriali presentati da diverse comunità locali, successivamente alle scadenze dell'ultimo bando, per i quali sono state successivamente prorogati i termini per il completamento delle istruttorie in corso;

viste le numerose e significative iniziative di 37 nuovi patti territoriali presentati da diverse comunità locali, successivamente alle scadenze dell'ultimo bando, per i quali il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha proceduto ad attivare le specifiche istruttorie che dovranno concludersi entro il 30 novembre di quest'anno;

considerato che a tutt'oggi non sono state ancora individuate le specifiche risorse destinate al finanziamento di tali ultime iniziative;

esprimendo viva preoccupazione sulle difficoltà ed i problemi che si genererebbero nelle aree interessate alle più recenti iniziative ancora attualmente *in itinere* dalla mancata e tempestiva rispondenza delle iniziative sinora presentate,

impegna il Governo:

anche nelle more della predisposizione delle nuove procedure di attuazione delle disposizioni e delle iniziative a valere sui fondi dell'Unione europea per il periodo 2000-2006, a garantire prioritariamente e tempesti-

vamente il finanziamento delle iniziative attualmente all'esame del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(*) Accolto dal Governo.

9.4885.3

CADDEO, CABRAS, MURINEDDU, FIGURELLI, MICELE, PARDINI, MACONI, NIEDDU
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che:

che la legge 31 marzo 1998, n. 73, al comma 2 dell'articolo 6, stabilisce che in favore delle imprese produttive situate nella regione Sardegna è concesso un credito d'imposta in a compensazione dei maggiori costi di produzione causati dall'assenza del metano;

con decreto del Ministro dell'industria commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 agosto 1999, all'articolo 2, il credito d'imposta previsto dalla legge n. 73 del 1998 è stato limitato al *de minimis*;

il disegno di legge finanziaria proroga al 2001 il credito d'imposta in favore delle imprese produttive della Sardegna,

impegna il Governo:

ad applicare pienamente l'intesa istituzionale di cui alla delibera del CIPE del 19 febbraio 1999, concordando con la Commissione dell'Unione europea la rimozione della limitazione del *de minimis* nell'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 31 marzo 1998, n. 73.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)

1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell'articolo 91-*bis* del citato testo unico.

3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera *e*), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico; si applicano gli articoli 105, 105-*bis* e 106-*bis* dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'ecedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.

10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.

EMENDAMENTI

10.1000 (*già 9.4*)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

10.1001 (*già 9.1*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «imposte sui redditi» aggiungere le seguenti: «ridotta di 5 punti percentuali».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

10.1002 (*già 9.2*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «ma non oltre il quinto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».

2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autoveicoli e i rimorchi» e le parole: «su strade, aree od acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».

3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.

EMENDAMENTI

11.1000 (*già 10.1*)

ANGIUS, FERRANTE, DI ORIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 86, al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

11.1001 (già 10.2)

VEGAS AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1, alla fine della lettera a) dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere le seguenti parole: "e con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 3 anni"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

11.1002 (già 10.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Sopprimere il comma 3.*

11.1003 (già 10.6)

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono escluse dalle tasse di stazionamento le barche e i natanti da diporto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

11.1004 (già 10.7)

GERMANÀ, LAURO, AZZOLLINI

Respinto*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è soppresso.

3-ter. Le somme pagante per tassa di stazionamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se con validità per periodi successivi, non danno luogo a rimborso».

Aggiungere nel titolo le seguenti parole: «e della tassa di stazionamento sulle unità di diporto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1000 (*già* 10.0.1)

BOCO

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Modifiche alla tassa di stazionamento di navi e imbarcazioni)

1. I commi 2 e 2.1 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato in lire 10.000 per kilowattore di potenza;

2-bis. L'applicazione della tassa di stazionamento di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 2001".

2. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 17 della medesima legge sono sostituiti dal seguente:

"3. Per le navi e le imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario, da diporto nazionali costruiti, sia nello scafo che nella coperta, interamente con materiali in legno o in ferro, la tassa di cui al comma 1 è ridotta alla metà"».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato con un emendamento

(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera)

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera.

EMENDAMENTI

12.1000 (già 11.2)

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, CAZZARO

V. nuovo testo

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**12.1000** (già 11.2) (Nuovo testo)

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, CAZZARO

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

12.1001 (già 11.4)

NAVA, CIMMINO, MUNDI

V. nuovo testo

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).**12.1001** (già 11.4) (Nuovo testo)

NAVA, CIMMINO, MUNDI

Id. em. 12.1000 (Nuovo testo)

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato*(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)*

1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonchè dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato*(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)*

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione del medesimo, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'ufficio delle entrate sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto

(IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

14.1000 (*già 12.1*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

14.1001 (*già 12.41*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sul reddito delle persone fisiche», aggiungere le seguenti: «e dell'IRAP».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

14.1002 (*già 12.2*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

14.1003 (*già 12.300*)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

14.1004 (*già 12.42*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «1 anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

14.1005 (*già 12.4*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in forma associata o familiare».

Seguono compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

14.1006 (*già 12.5*)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

14.1007 (*già 12.6*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

14.1008 (*già 12.7*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «dipendente o».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

14.1009 (*già 12.43*)

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), le parole: «precedentemente svolta», sono sostituite da: «svolta relativamente ai tre anni precedenti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

14.1010 (già 12.9)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Al comma 2, sopprimere la lettera c).***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****14.1011** (già 12.46)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:**«c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo o di ricavi non superiore a lire 120 milioni».***Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****14.1012** (già 12.44)

ROSSI, MORO

Respinto*Al comma 2, lettera c), sostituire rispettivamente le parole: «60 milioni» e «120 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e «200 milioni».***Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****14.1013** (già 12.45)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e le parole: «120 milioni» con le seguenti: «200 milioni».***Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

14.1014 (Nuovo testo)

BONAVITA

Approvato

Al comma 6 sostituire le parole: «i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'ufficio delle Entrate», con le seguenti: «I soggetti ammessi al regime agevolato dal comma 1».

(*) Votato dopo l'emendamento 14.1021

14.1015 (già 12.16)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

14.1016 (già 12.48)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). A parità di richiesta per avvalersi di rigime fiscale agevolato, hanno la precedenza le persone con *handicap* o le imprese con una o più persone portatrici di *handicap* o familiari, di 1° e 2° grado, che abbiano il compito di assistere questa tipologia di soggetti con invalidità superiore al 70 per cento».

14.1017 (già 12.19)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Al maggior onere derivante dall'emendamento, pari a lire 10 milioni per il 2001, 80 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003 si fa fronte mediante riduzione della tabella di parte corrente, parzialmente utilizzando, per un importo pari a 20 miliardi per il 2001, 100 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003, lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

14.1018 (*già 12.20*)

ROSSI, MORO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

14.1019 (*già 12.21*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 14.1018

Sopprimere il comma 5.

14.1020 (*già 12.22*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: «e non è rimborsabile».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

14.1021 (*già 12.1000*)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis). Agli enti e ai rappresentanti di commercio è attribuito un credito d'imposta riconosciuto per un importo non superiore a lire 3 milioni pro capite per l'acquisto di carburante che non concorre alla formazione del reddito imponibile».

14.1022 (*già 12.49*)

BONAVITA

Ritirato

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

14.1023 (*già 12.1001*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "le spese di partecipazione a convegni" fino alla fine del comma sono soppresse».

Seguito compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.40).

14.1024 (*già 12.1002*)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e sono deducibili nell'esercizio nel quale sono state sostenute e nel quattro successivi"».

Seguito compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

14.1025 (*già 12.1003*)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). All'articolo 62, comma 1-ter, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: "500.000" è sostituita dalla seguente: "600.000" e la parola: "500.000" è sostituita dalla seguente: "1.000.000"».

Seguito compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

14.1026 (già 12.1004)

FERRANTE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, limitatamente all'anno 2001 e ai due successivi, anche alle iniziative intraprese fino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 2, commi da 210 a 212 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tali iniziative è riconosciuto un credito d'imposta derivante dal regime fiscale di cui ai commi precedenti applicato ai redditi prodotti nell'anno di inizio attività e nei due successivi, esclusi gli anni per i quali si sia usufruito dei benefici previsti dall'articolo 2, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000

2002: - 100.000

2003: - 100.000

14.1027 (già 12.1005)

GUBERT, MORO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo: 18 maggio 2000, dopo le parole: "non aventi scopi mutualistici e..." inserire "le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, entrambe..."; all'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000 aggiungere "diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"».

Conseguentemente al comma 1, aumentare fino a concorrenza della maggiore aliquota dell'uno per cento ivi prevista.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1000 (*già 12.0.170*)

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per i vettori aerei e marittimi)

Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei e marittimi operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dall'incremento del gettito dell'IVA verificatosi successivamente al 1° gennaio 2000 afferente al trasporto aereo e marittimo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

14.0.1002 (*già 12.0.200*)

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Regime fiscale dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli)

1. Il reddito conseguito dal produttore agricolo con la manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, ottenuti per coltura o allevamento, non rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che lo governa, si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

14.0.1003 (*già* 12.0.130)

POLIDORO

Ritirato

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Per l'accesso al "Fondo di garanzia per le PMI" di cui alla legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) non è dovuta dai soggetti richiedenti alcuna commissione».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Regime fiscale della attività marginali)

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi

di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini

delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali pososno farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera *e*). Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTO

15.2050 (già 12.0.23)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Ritirato

Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

«Art. 15-ter.

(Regime fiscale della attività marginali)

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i docu-

menti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di

locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.18

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, CADDEO, CONTE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che da vario tempo si registra un forte aumento di scommettitori del Lotto con evidenti problematiche fra il Ministero delle finanze, la Lottomatica S.p.A. e la categoria dei rivenditori di generi di monopoli;

atteso che un eventuale aumento delle concessioni contemplerebbe positivi interessi sia per lo Stato che beneficerebbe di un incremento di entrate nel settore del Lotto, sia per migliaia di rivenditori dei generi di monopoli che ne hanno fatto richiesta;

appreso che oltre 1.500 tabaccai dal 1988 attendono risposta per beneficiare di tale servizio;

alla luce di tali considerazioni,

impegna il Governo:

affinché adottati, con urgenza, tutti i provvedimenti necessari finalizzati alla concessione delle autorizzazioni richieste per il gioco del Lotto.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato*(Disposizioni in materia di concorso pronostici
Enalotto e di gioco del lotto)*

1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 737 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

«5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo *una tantum*, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum*. Il mancato versamento del contributo *una tantum* nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.1000 (*già 32.0.5*)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

**Le parole da: «Dopo l'articolo 16» a: «ammontare delle giocate» re-
spinte; seconda parte preclusa**

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

"Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica".

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare".

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

"Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero".

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

16.0.1001 (*già 32.0.7*)

TAROLLI

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge

n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

"Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica".

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare".

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

"Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero".

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

16.0.1002 (già 32.0.8)

D'ALÌ, COSTA, AZZOLLINI, GRECO

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

"Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica".

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai sog-

getti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare".

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

"Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero".

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

(Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1))

16.0.1003 (*già 32.0.9*)

Rossi

Precluso

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

"Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica".

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

"Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero".

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

16.0.1049 (*già 33.0.6*)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI, GRECO

Respinto*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-ter.

(Misure per ricondurre ad equità gli oneri posti a carico dei titolari di concessione per la raccolta di scommesse)

3. Preso atto che nel corso dell'anno 2000 i concessionari non hanno avuto la tempestiva disponibilità di tutti i strumenti tecnici e normativi loro occorrenti per avviare nei tempi previsti l'attività oggetto dei bandi di gara, entrambi i minimi garantiti previsti rispettivamente dall'articolo 16 della convenzione tipo approvata con decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999 (per le scommesse sportive) e dall'articolo 5 della convenzione tipo approvata con decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999 (per le scommesse ippiche) sono ridotti al 35 per cento, al fine di ricondurre ad equità gli oneri posti a carico degli agenti negli atti concessori.

Gli importi dei maggiori introiti netti realizzati attraverso l'emersione del gioco clandestino ed il recupero di quello raccolto dai *bookmakers* esteri, saranno superiori nel 2001 all'entità degli oneri richiesti per compensare l'UNIRE ed il CONI delle minori entrate dovute alla riduzione dei minimi garantiti. Pertanto l'impatto sul bilancio dello Stato 2001 del predetto emendamento non sarà negativo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**16.0.1050** (*già 33.0.3*)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le aliquote impositiva sull'introito lordo delle scommesse ippiche e sportive, garantendo la diretta proporzionalità con la difficoltà del tipo di scommesse, avuto riguardo al livello impositivo praticato sul mercato internazionale.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro delle finanze ridetermina i minimi garantiti posti a carico degli agenti concessionari per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, coerentemente con i criteri di concorrenzialità individuati a norma del comma precedente»

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

16.0.1051 (*già 33.0.5*)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI, GRECO

Respinto*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Misure per favorire l'emersione delle scommesse clandestine o di quelle raccolte in Italia dai bookmakers esteri)

1. Il Ministro delle finanze è delegato a rideterminare le aliquote del prelievo sull'introito lordo, rispettivamente a favore dell'UNIRE di cui all'articolo 12 del decreto 8 aprile 1999, n. 169 ed a favore del CONI di cui all'articolo 12 del decreto 2 giugno 1998, n. 174 e conseguentemente dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1-bis e 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, facendo sì che le risultino in proporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommesse e concorrenziali con quelle praticate sul mercato internazionale e tali da scoraggiare il ricorso al gioco clandestino e la raccolta in Italia da parte di *bookmakers* esteri.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con suo decreto, i criteri che disciplinano l'installazione, in locali diversi rispetto a quelli previsti negli altri concessionari, di terminali di trasmissioni dati, collegati in tempo reale con il sistema di una agenzia, ed utilizzabili da soggetti titolari di conti personali aperti presso la agenzia stessa, in conformità ai regolamenti vigenti».

16.0.1053 (*già 33.0.1*)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Respinto*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 594)

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 594, il comma 229 è sostituito dal seguente:

"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, nonchè di quelle riservate congiuntamente ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed infine dei giuochi ed delle scommesse di cui all'articolo 16,

comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, possono essere affidati in concessione a persone fisiche o a società o ad altri enti che offrano adeguate garanzie, anche in ordine alla solidità finanziaria, e con caratteristiche di trasparenza dell'assetto proprietario.

229-bis. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. Le imprese di cui al primo periodo comunicano all'ente concedente l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità.

229-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, ovvero quando le azioni sono intestate:

a) alla Banca d'Italia o a banche o ad altri soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

b) a società con azioni quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

16.0.1054 (*già* 33.0.2)

BONAVITA

Ritirato e trasformato nell'odg n. 548

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

L'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è sostituito dal seguente:

"*a)* presso gli sportelli all'interno degli ippodromi, su tutte le corse di tutti i campi, anche nelle giornate in cui non si tengono corse nell'ippodromo"».

16.0.1052 (*già 33.0.200*)

D'ALÌ, VEGAS, NAPOLI Roberto, MUNDI

Respinto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. Preso atto che nel corso dell'anno 2000 i concessionari non hanno avuto la tempestiva disponibilità di tutti gli strumenti tecnici e normativi loro occorrenti per avviare nei tempi previsti l'attività oggetto dei bandi di gara, e che si sono verificati altri avvenimenti straordinari ed imprevedibili al momento della partecipazione ai bandi di gara, entrambi i minimi garantiti previsti rispettivamente dall'articolo 16 della convenzione tipo approvata con decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999 (per le scommesse sportive) e 20 aprile 1999 (per le scommesse ippiche) sono ridotti al 35 per cento, al fine di ricondurre ad equità gli oneri posti a carico degli agenti negli atti concessori».

16.0.1000a (*già 32.6*)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.548 (già em. 16.0.1054)

BONAVITA, DE CAROLIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo

a procedere con sollecitudine affinché possano essere effettuate scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi, su tutte le corse di tutti i campi, anche nelle giornate in cui non si tengono corse nell'ippodromo.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Semplificazione per l'INVIM decennale)

1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991.

2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente

accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.1000 (*già 24.0.2*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili)*

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 13 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

*(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi
fra aziende agricole dei comuni montani)*

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonchè lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

1-*quater*. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

1-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà».

EMENDAMENTI

18.1000 (già 13.7)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.1001 (già 13.4)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «I coltivatori diretti», inserire le seguenti: «e gli imprenditori a titolo principale».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-quater, dopo le parole: «dai coltivatori diretti», inserire le seguenti: «e dagli imprenditori agricoli a titolo principale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

18.1002 (già 13.6)

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

Ritirato

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «i trattamenti anti-parassitari,» e sostituire le parole: «il taglio del bosco,» con le seguenti: «la manutenzione del bosco, anche attraverso il taglio delle essenze infestanti,».

18.1003 (già 13.1)

CASTELLANI Pierluigi, VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI, MONTAGNINO, ERROI

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Tale importo», inserire le seguenti: «è aumentato a lire 70 milioni ove i lavori siano relativi al

miglioramento dei boschi cedui ad alto fusto, l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti ed».

Conseguentemente, ridurre di lire 10 miliardi all'anno il totale delle rubriche di cui alla tabella C.

18.1004 (già 13.3)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, CAMO

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Tale importo», inserire le seguenti: «è aumentato a lire 70 milioni ove i lavori siano relativi al miglioramento del valore economico dei boschi mediante la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti ed».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

18.1005 (*già 13.8*)

ANTOLINI, MORO

Respinto

All'articolo 18, comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «non avente fini di lucro ed avente lo» con la seguente: «allo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

18.1006 (*già 13.11*)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, VEGAS, PIZZINATO

Respinto

Al comma 2, sopprimere il punto 1-quater.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

18.1007 (*già 13.12*)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, VEGAS

Respinto

Al comma 2, sopprimere il punto 1-quinquies.

18.1008 (*già 13.9*)

ANTOLINI, MORO

Respinto

All'articolo 18, comma 2, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: «automezzi di proprietà», aggiungere le seguenti: «Tali incarichi, se svolti

unicamente nell'interesse delle comunità locali, non sono considerati prestazioni di servizi e non sono soggetti ad imposte».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

18.1009 (già 13.10)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«1-*sexies*. I lavori ed i servizi elencati nel presente articolo si intendono riferiti ad opere ed attività da svolgere esclusivamente nell'ambito dei territori di applicazione della presente legge».

18.1010 (già 13.17)

GUBERT, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuando lavori o servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera c), ridurre fino a copertura della minore entrata e in misura percentualmente eguale gli importi deducibili di cui al punto 4-bis.

18.1011 (già 13.13)

GUBERT, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola,

che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, all'articolo 30, comma 2, elevare l'aliquota dell'imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza degli stessi.

18.1012 (già 13.16)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola,

che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

2-ter) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrati, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-*bis*, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli apprendisti,» sono inserite le seguenti: «ai disabili»;

c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

4-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-*bis* sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale»;

d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano sono soppresse;

e) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2003».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTI

19.1000 (*già* 14.39)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «*Al comma 1*» **a:** «base imponibile» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.1001 (*già 14.17*)

CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MEDURI, MULAS, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10;
2002: - 7,5;
2002: - 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**19.1002** (*già 14.9*)

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) gli enti gestori di demani collettivi"».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2002: - 5.000;

19.1005 (già 14.10)

ROSSI, MORO

Le parole da: «Al comma 1» a: «aliquota ordinaria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente: "1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dell'1 per cento"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.1006 (già 14.11)

ROSSI, MORO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente: "1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dello 0,5 per cento"».

Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 8 del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.1007 (già 14.21)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «2 dicembre 1991, n. 390» aggiungere le seguenti: «sono inoltre escluse dalla base imponibile gli interessi passivi relativi ai mutui per l'acquisto dello studio o delle attrezzature professionali da parte dei lavoratori autonomi».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.1008 (già 14.41)

TAROLLI, BOSI

Respinto

All'articolo 14, comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti parole:
«Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».

19.1009 (già 14.7)

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

19.1010 (già 14.34)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«...»). All'articolo 11, comma 1, lettera a), *dopo le parole:* "relative agli apprendisti," *aggiungere le seguenti:* "ai disabili"».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.1010a (già 14.0.14)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«... All'articolo 11, comma 1, lettera a) dopo le parole: "relative agli apprendisti," sono aggiunte le seguenti: "ai disabili"».

19.1011 (*già 14.8*)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Respinto

Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis* all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente lettera:

"*c*) alle aziende che esercitano attività radiotelevisiva in ambito locale non si applicano le limitazioni di cui alla lettera *b*)";».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

19.1012 (*già 14.35*)

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, alla fine della lettera b) aggiungere il seguente: «e ai soci dipendenti delle cooperative sociali di cui alla legge n. 38 del 1991 lettere a) e b)».

Compensazioni Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.1013 (*già 14.29*)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis* all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente lettera:

"*c*) alle aziende che esercitano attività radiotelevisiva in ambito locale non si applicano le limitazioni di cui alla lettera *b*)";».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

19.1014 (già 14.22)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «caso esclusi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«...» all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto"».

Seguito compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.1015 (*già 14.36*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«...» all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.60).

19.1016 (*già 14.33*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*» all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.1017 (*già 14.30*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*» all'articolo 11, comma 3, inserire in fine il seguente periodo: "Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.1018 (*già 14.28*)

MORO, CASTELLI, TIRELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«...») All'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale«.».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.1019 (*già 14.25*)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«...») All'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale«.».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «lettere c)» aggiungere le seguenti parole: «e lettere c-bis».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.1020 (*già 14.31*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».

Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

19.1021 (già 14.18)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«...» I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esenti per il triennio 2001-2004 dall'IRAP.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**19.1022** (già 14.16)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma primo, lettera c), le parole da: «sono ammessi in deduzione dalla base imponibile» fino a: «ma non lire 350.300.000», sono sostituire dalle seguent: «sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000».

19.1023 (già 14.15)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO, CURTO

Respinto

Al comma primo, lettera c), le parole da: «sono ammessi in deduzione dalla base imponibile» fino a: «ma non lire 350.300.000», sono sostituire dalle seguent: «sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000».

19.1024 (già 14.32)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), al capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) lire 20.000.000 se la base imponibile non supera 200.000.000».

Conseguentemente sopprimere le lettera b), c), d).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.1025 (già 14.20)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Lire 12.000.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.1026 (già 14.37)

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1 lettera c) capoverso 4-bis, alla lettera a) sostituire la cifra: «350.000.000» con le seguenti: «360.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d).

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.1027 (già 14.19)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

«b) Lire 7.500.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000 ma non lire 355.000.000».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.1028 (già 14.24)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, i seguenti capoversi:

4-*quater*. Sono in ogni caso ammessi in deduzione i compensi corrisposti ai nuovi dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incremento del numero di lavoratori dipendenti è calcolato rispetto alla base occupazionale costituita dalla media di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, occupati nel periodo tra il 10 ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

4-*quinquies*. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;
2002: - 7.000;
2002: - 5.000;

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.1029 (già 14.6)

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA, CIMMINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale»».

Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le seguenti parole: «e lettera c-bis)».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

19.1030 (già 14.49)

GUBERT, MORO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 sono imputabili alle riserve preesistenti».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), ridurre fino a concorrenza delle minori entrate in identica percentuale gli importi ammessi in deduzione di cui al punto 4-bis.

19.1031 (già 14.260)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) All'articolo 41, commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "per il 1998 e 1999";

c-ter) all'articolo 42, comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: "per gli anni 1998 e 1999" con le seguenti: "per gli anni dal 1998 al 2002" ed al secondo periodo sostituire le parole: "a partire dall'anno 2000 non si dà luogo a recupero delle eccedenze" con le seguenti: "a partire dall'anno 2003 non si dà luogo a recupero delle eccedenze positive".».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.1032 (già 14.2)

PASQUINI

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis). All'articolo 17 del decreto legislativo 446/97, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"7. Per gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/97, la base imponibile relativa all'attività istituzionale e quella decommercializzata determinata ai sensi dell'articolo

10, comma 1 e 2 del decreto legislativo 446/97 e successive modificazioni è ridotta alla metà"».

19.1033 (*già 14.13*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 19.1032

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 17 del decreto legislativo 446/1997, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"7. Per gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, la base imponibile relativa all'attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni è ridotta alla metà"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.1034 (*già 14.38*)

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, l'aliquota IRAP per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.1035 (*già 14.48*)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-bis: Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

19.1036 (*già 14.47*)

ALBERTINI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente.

"2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento, si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento"».

19.1038 (*già 14.23*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'aliquota da applicare per la base imponibile IRAP a carico dei lavoratori autonomi è ridotta dello 0,50 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.1039 (*già 14.14*)

MACERATINI, SILIQUINI, CURTO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Respinto

Inserire il seguente comma:

«3. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, le parole: «perito agrimensore», sono sostituire dalla parola: «agrotecnico».

Conseguentemente il titolo dell'articolo cambia in: «Disposizioni in materia di base imponibile IRAP e di Catasto».

19.1040 (*già 14.40*)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Ritirato

Inserire il seguente comma:

«3. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: «perito agrimensore», sono soppresse e sostituite dalla parola: «agrotecnico».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.1000 (*già 14.0.30*)

GUBERT, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-...

*(Modifiche in materia di presentazione
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente.

La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.»;

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

«I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale.»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale», *sono soppresse*.

19.0.1001 (*già 14.0.27*)

ZANOLETTI

Id. em. 19.0.1000

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-*quater*.

*(Modifiche in materia di presentazione
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.»;

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

«I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale.»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale», *sono soppresse*.

19.0.1002 (già 14.0.22)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ

Id. em. 19.0.1000

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-*quater*.

*(Modifiche in materia di presentazione
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.»;

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

«I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale.»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale», sono soppresse».

19.0.1003 (già 14.0.17)

BONAVITA

Id. em. 19.0.1000

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

*(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni
dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente.

La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno»;

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

«I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale».

c) nell'articolo 4, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale» sono soppresse».

19.0.1004 (*già* 14.0.11)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 19.0.1000

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-*quater*.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale".

c) nell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse».

19.0.1005 (già 14.0.9)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Id. em. 19.0.1000

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-*quater*.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno»;

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

«I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale»;

c) nell'articolo 4, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale» sono soppresse»».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

19.0.1006 (già 14.0.6)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Id. em. 19.0.1000

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente.

La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno»;

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

«I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale»;

c) nell'articolo 4, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale» sono soppresse«».

19.0.1007 (*già 14.0.1*)

DE CAROLIS

Id. em. 19.0.1000

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-*quater*.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno«;

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

«I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale«;

c) nell'articolo 4, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale» sono soppresse«».

19.0.1008 (già 14.0.28)

ZANOLETTI

Le parole da: «Dopo l'articolo 19» a: «3-bis» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni», sostituire la parola: «e», con le seguenti: «nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-bis,».

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstite, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite«».

19.0.1009 (già 14.0.23)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ

Precluso

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni», sostituire la parola: «e», con le seguenti: «nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-*bis*,».

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-*bis*) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstiti e, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.0.1010 (*già* 14.0.21)

WILDE, MORO, ROSSI

Precluso

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-...

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni", sostituire la parola: "e", con le seguenti: "nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-*bis*,".

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

"3-*bis*) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prose-

cuzione dell'attività del socio superstiti e, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite"».

Seguono compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 1.0.1).

19.0.1011 (già 14.0.8)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Precluso

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-...

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni», sostituire la parola: «e», con le seguenti: «nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-bis,».

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstiti e, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite«».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

19.0.1012 (*già 14.0.24*)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI

Le parole da: «Agli effetti» a: «seguenti commi» respinte; seconda parte preclusa*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2001 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera *c*) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1.

3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1.

4. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001.

6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1° gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o di-

ritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

7. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazioni Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.0.1013 (*già 14.0.7*)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Precluso

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2001 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera *c*) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1.

3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1.

4. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001.

6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1° gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

7. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente prov-

vedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno».

2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Fino all'anno di imposta 1999», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno di imposta 2000».

EMENDAMENTI

20.1000 (Nuovo testo) (*già 15.8*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre. La prima rata non deve essere versata se l'imposta sia di ammontare non superiore a lire centomila. L'imposta non è se non è superiore a lire 20.000. Tuttavia i predetti soggetti possono versare in unica soluzione, entro il 31 luglio, l'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dell'imposta è effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo 10, del decreto legislativo citato le parole: «su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario» sono soppresse.

20.1001 (*già 15.3*)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

20.1002 (*già 15.4*)

PREIONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

«2-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3 possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune anche in unica soluzione entro il 30 giugno, con una riduzione del 5 per cento dell'imposta dovuta, oppure entro il 31 dicembre, con una maggiorazione del 2 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.1000 (*già 15.0.15*)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per gli atti a titolo oneroso, e ridotto alla metà».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

20.0.1001 (*già 22.0.6*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

«Art. 20-...

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**20.0.1002** (*già 57.0.1*)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai Comuni che adottano quanto previsto dal presente articolo e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI da ciò derivata, l'Amministrazione

dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario *de cuius*».

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

20.0.1003 (già 57.0.5)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: «al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento», sono sostituite dalle seguenti: «al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

20.0.1004 (già 57.0.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ICI)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La commissione spettante al concessionario per il servizio di rendicontazione è

a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 20.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

20.0.1005 (*già 57.0.7*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: «su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale».

20.0.1006 (*già 57.0.9*)

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: «Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima»;

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: «nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari». Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo:

«Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima».

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.1000 (*già* 15.0.24)

GUBERT, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

21.0.1001 (*già* 15.0.22)

ZANOLETTI

Id. em. 21.0.1000

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i

periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

21.0.1002 (*già* 15.0.19)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Id. em. 21.0.1000

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

21.0.1003 (*già* 15.0.11)

WILDE, MORO, ROSSI

Id. em. 21.0.1000

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-

zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.0.1004 (*già* 15.0.1)

DE CAROLIS

Id. em. 21.0.1000

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

21.0.1005 (*già* 15.0.4)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Id. em. 21.0.1000

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi

da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

21.0.1006 (*già 15.0.10*)

BONAVITA

Id. em. 21.0.1000

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

21.0.1007 (*già 15.0.6*)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Id. em. 21.0.1000

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi

da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

21.0.1008 (*già* 15.0.25)

GUBERT, MORO

Le parole da: «Dopo l'articolo 21» a: «n. 427» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

21.0.1009 (*già* 15.0.23)

ZANOLETTI

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione

dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

21.0.1010 (*già 15.0.20*)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*ter*.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

21.0.1011 (già 15.0.13)

MONTAGNINO, CASTELLANI Pierluigi

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

21.0.1012 (già 15.0.12)

WILDE, MORO, ROSSI

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.0.1013 (*già 15.0.7*)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

21.0.1014 (*già 15.0.2*)

DE CAROLIS

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

21.0.1015 (*già 15.0.5*)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

21.0.1017 (*già 15.0.16*)

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-quater.

(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo pe-

riodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

21.0.1018 (*già 15.0.18*)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*quinq*ues.

*(Disposizione integrativa di norma del testo unico
delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: «Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi considerando gli immobili come strumentali all'esercizio dell'attività«.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

21.0.1000a (*già 5.0.9*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Equiparazione dell'ERP alla prima casa ai fini dell'ICI)

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

Compensazione del gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

21.0.1001a (*già 24.0.1*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente: «*l*) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per «abitazione principale» si intende la prima casa che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in lire 4.000 miliardi per gli anni 2001, 4.000 miliardi per il 2002 e 4.200 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione, all'articolo 143, della tabella A, e, per quanto consentito, della tabella C.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonchè in caso di decadenza dai benefici fiscali.

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria)

1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

EMENDAMENTI

23.1000 (*già 16.1*)

ROSSI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

23.1001 (già 16.6)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Id. em. 23.1000

Sopprimere l'articolo.

23.1002 (già 16.7)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ogni quattro anni» e sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «3 anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

23.1003 (già 16.2)

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, al maturare dei cinque anni di servizio prestati nel settore della polizia tributaria, sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero della giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

23.1004 (già 16.3)

MAZZUCA POGGIOLINI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 dopo la parola: «ufficiali», aggiungere le seguenti: «e sottufficiali».

23.1005 (già 16.4)

MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:

«196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici e dai reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.

23.1006 (già 16.5)

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n.88 sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente, in epigrafe, aggiungere le parole: «e di semplificazione del contenzioso tributario».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

sono assicurati maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

23.1007 (già 16.8)

FIGURELLI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«2. Nell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) può accedere direttamente ove necessario, avvalendosi di strumenti informatici e telematici secondo le modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottata su proposta dell'Ufficio italiano dei cambi sentito il comitato di garanzie di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, ai dati contenuti nell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito istituita ai sensi dello stesso decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269»».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.1000 (*già 16.0.1*)

POLIDORO

Decaduto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto.

In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi».

23.0.1001 (già 16.0.2)

POLIDORO

Respinto

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e formali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente:

«I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'1 gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; *b)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre il 1° gennaio 2002; *c)* abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse alla mancata o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; *d)* individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; *e)* applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati.

23.0.1002 (*già 16.0.3*)

ALBERTINI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Commissioni tributarie in composizione monocratica)

1. Al fine di ridurre il numero dei magistrati tributari e fino alla riforma del contenzioso tributario le controversie il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sia inferiore a dieci milioni di lire, sono trattate e decise, in primo grado ed in grado d'appello, in pubblica udienza e da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico un magistrato della sezione che sia in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, con una anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno cinque anni.

2. Fino al 31 dicembre 2003 i posti vacanti presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono essere coperti, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, soltanto con il trasferimento o con una nuova nomina dei magistrati tributari già in servizio. In caso di necessità il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria può assegnare, per un periodo non superiore ad un anno, uno o più magistrati ad altra commissione tributaria, purché situata nella stessa regione o in una regione limitrofa».

23.0.1003 (*già 16.0.4*)

ALBERTINI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, al comma 3, dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, caparra confirmatoria o penitenziale».

23.0.1004 (*già 16.0.5*)

DE CAROLIS

Respinto

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al Servizio consultivo ed ispettivo, istituito nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive modificazioni sono attribuiti i compiti di elaborazione delle linee strategiche dei controlli tributari al fine di far emergere basi imponibili e di intensificare la lotta alla frode fiscale. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità attraverso le quali il Servizio dovrà effettuare i relativi riscontri presso le strutture operative preposte alle attività di verifica e di accertamento.

23.0.1006a (*già 27.0.19*)

CAPONI, MARINO, ALBERTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

1. All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti contabili e formali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1° gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; *b)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre il 1° gennaio 2002; *c)* abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione

degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati«».

23.0.1006b (*già 5.0.4*)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Respinto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e forali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente:

«I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'1/1/2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali;

b) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1/1/2002;

c) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi, individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento, applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati».

23.0.1007 (già 16.0.7)

LARIZZA, CAZZARO, MACONI, GAMBINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 21.0.1008 prima parte

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta di cui al comma precedente, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

23.0.1009 (già 16.0.8)

FIGURELLI, FASSONE

V. Nuovo testo

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente articolo:

All'articolo 6 comma 1 della legge «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti» (30 luglio 1990 n. 217) prima delle parole «verificata l'ammissibilità dell'istanza» inserire le parole «sentito il PM, esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e».

Al medesimo comma 1 prima della parole «depositato nella cancelleria del giudice» inserire le parole «notificato al PM e».

Al comma 4 dopo le parole «il ricorso è notificato» inserire le parole «al PM».

Al comma 5 dopo le parole «a cura della cancelleria» inserire le parole «al PM».

Al comma 7 prima delle parole «se l'istanza è accolta» aggiungere le parole «sentito il PM ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti».

All'articolo 10, comma 1, prima delle parole «con decreto motivato» inserire le parole «sentito il PM».

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole «su richiesta» inserire le parole «del PM e».

All'articolo 10, comma 3, dopo le parole «non possono più essere richieste» inserire le parole «dal PM e».

All'articolo 18 «relazioni al Parlamento», sostituire le parole «ogni due anni» con le parole «ogni anno».

Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990 n. 217, gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al Questore alla DIA e alla DNA le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita, e ai possibili profitti tratti dalle loro attività delittuose.

Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo Stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio».

23.0.1009 (*già 16.0.8*)

FIGURELLI, FASSONE

Approvato

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Modifiche alla legge n. 217 del 1990 in materia di patrocinio per i non abbienti)

1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo periodo, prima delle parole: «verificata l'ammissibilità dell'istanza» sono inserite le seguenti: «sentito il pubblico ministero, esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e»;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «depositato nella cancelleria del giudice» sono inserite le seguenti: «notificato al pubblico ministero e»;

c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Il ricorso è notificato» sono inserite le seguenti: «al pubblico ministero e»;

d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a cura della cancelleria» sono inserite le seguenti: «al pubblico ministero»;

e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: «se l'istanza è accolta» sono inserite le seguenti: «sentito il pubblico ministero ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti»;

f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, prima delle parole «con decreto motivato» sono inserite le seguenti: «sentito il pubblico ministero»;

g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo le parole «su richiesta» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero e»;

h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole «non possono più essere richieste» sono inserite le seguenti: «dal pubblico ministero e»;

i) all'articolo 18, comma 1, le parole «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla DIA e alla DNA le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita, e ai possibili profitti tratti dalle loro attività delittuose.

3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio».

23.0.1010 (*già 16.0.11*)

PREIONI

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere:

«Art. 23-bis.

(Concorsi per giudice tributario e applicazione ad altra Commissione)

1. In seguito alla riduzione del contenzioso tributario e fino alla riforma degli Organi della giurisdizione tributaria i posti vacanti, o che resteranno vacanti, per raggiunti limiti di età o per altre cause, possono essere messi a concorso soltanto nella misura del 25 per cento delle vacanze per ciascuna commissione.

2. Fino al 31 dicembre 2002 ai concorsi per il conferimento di nuovi incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, soltanto i componenti in servizio delle anzidette commissioni.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in caso di necessità, può deporre l'applicazione di uno o più giudici tributari, per la durata di un anno, presso altra commissione tributaria situata nella stessa regione o in una regione limitrofa».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.0.1011 (già 16.0.12)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23.-bis.

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA

Art. 24.

*(Disposizioni concernenti l'esenzione
dall'accisa sul biodiesel)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato *biodiesel*, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero

per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del *biodiesel* è effettuata in regime di deposito fiscale. Il *biodiesel*, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del *biodiesel* destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.».

2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato *biodiesel*, di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze del 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del *biodiesel* puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e perchè vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

EMENDAMENTI

24.1000 (*già 17.9*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2001» con le seguenti: «1° gennaio 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

24.2000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1, 2 e 3 (v. emend. 1.0.1)

24.1001 (*già 17.10*)

COLLA, MORO

Respinto

Al comma 1, capoverso 6, quarto periodo, dopo le parole: «agricole e forestali» inserire le seguenti: «da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

24.1002 (*già 17.6*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, capoverso 6, quarto periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» aggiungere le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

24.1003 (già 17.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «miscele» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero pure fino ad un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

24.1004 (già 17.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 200.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

24.1005 (già 17.5)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

24.2000a

IULIANO, STANISCIÀ, CARCARINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso 6, è in fine, aggiunto il seguente periodo: «È altresì esentato dall'accisa, fino ad un quantitativo massimo di 125.000 tonnellate, il «biodiesel» ottenuto nell'ambito di progetti pilota tendenti a promuovere l'impiego sperimentale nel settore dell'autotrazione in miscela con gasolio in percentuali maggiori del 5 per cento ovvero utilizzato puro.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono determinati l'ammontare del contingente, i tempi di applicazione dei progetti pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori e i controlli sulla destinazione del «biodiesel» oggetto di assegnazione».

24.1006 (già 17.15)

CAMBER, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Accantonato

Aggiungere, in fine, seguenti commi:

«3-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 65, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-quarter della legge n. 66, del 6 febbraio 1992.

3-ter. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il Comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 25.****Approvato con un emendamento**

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote appresso in-

dicare, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

- a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
- b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
- c) additivi prodotti da biomasse:
 - 1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
 - 2) per gasolio, escluso il *biodiesel*... lire 475.000 per 1.000 litri.

6-ter. Con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».

2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

25.1000 (*già 18.6*)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – (*Esenzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale*). – 1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, è disposta l'esenzione dell'accisa sui seguenti prodotti miscelati nelle benzine fino ad un massimo del 15 per cento in volume:

- a) bioetanolo di origine agricola;
- b) ETBE;
- c) Riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse;

d) Miscela di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con «biodiesel» contenuto in misura variabile dal 5 al 30 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

5-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità di verifica dell'idoneità dei citati prodotti al miglioramento della qualità dell'aria mediante l'abbattimento in combustione dai principali agenti inquinanti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.2000

RIPAMONTI, PIERONI, SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SEMENZATO

Approvato

Al comma 1, capoverso 6-bis, lettera c), dopo la parola: «additivi» inserire le seguenti: «e riformulati».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.84 (Ulteriore nuovo testo)

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, NOVI, SCHIFANI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 25 del disegno di legge atto Senato n. 4885,

premessi che:

i quantitativi contemplati nel testo dell'articolo sono **ancora inadeguati** rispetto alle effettive necessità dei mercati dell'alcool di origine agricola e tali da vanificare l'effetto pratico della norma, poichè non giustificheranno l'interesse all'attivazione di un programma di utilizzo da parte delle compagnie petrolifere;

il comma 6 dell'articolo 64 del Regolamento CE 1623/2000 (OCM Vino) contempla la possibilità di acquisto di alcool in eccedenza da parte di uno Stato membro solo nel caso in cui questi abbia predisposto un programma ambientale di utilizzo dell'alcool per uso carburante;

considerato che:

attualmente in Italia giacciono oltre 400 mila ettanetri di alcool presso i produttori, oltre alla giacenza presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (2 milioni di ettanetri) e che per la campagna in corso è prevedibile un'ulteriore produzione di 600 mila ettanetri circa;

lo smaltimento di tali quantitativi è indispensabile alla possibilità di collocamento di gran parte della produzione vinicola nazionale, al fine di alleviarne lo stato di gravissima crisi che l'affligge;

il Ministro per le politiche agricole, pur avendone dato assicurazione in più occasioni, non ha ancora predisposto il piano di utilizzo dell'alcool da acquistarsi dallo Stato,

impegna il Governo:

a privilegiare nella ripartizione della tipologia i prodotti previsti alla lettera *a*) e alla lettera *b*) dell'articolo 25 atto Senato n. 4885;

aumentare i quantitativi a 20.000.000 di litri per la lettera *a*) e a 40.000.000 di litri per la lettera *b*);

a provvedere con la massima celerità all'elaborazione del programma di utilizzo per uso carburanti di cui al comma 6 dell'articolo 64 del Regolamento CE 1623/2000 (OCM vino), dando priorità assoluta all'utilizzo di alcolici di origine vinica».

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «assolutamente risibili».

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

«12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;

gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale;

gas... metano 40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):

benzina... 40 per cento aliquota normale;

benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;

gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;

gas metano... 40 per cento aliquota normale.

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

*(Riduzione delle aliquote delle accise
sui prodotti petroliferi)*

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote

di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

EMENDAMENTI

27.1000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere l'articolo.

27.1001 (già 19.7)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1002 (*già 19.8*)

CENTARO, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LO CURZIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1003 (*già 19.55*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. A decorrere dal 30 giugno 2001, è soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1004 (*già 19.24*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire 1.077.962» con le seguenti: «lire 503.743».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1005 (*già 19.25*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire 1.077.962» con le seguenti: «lire 538.981».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1006 (già 19.57)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso: «olio da gas o gasolio», sostituire le parole: «lire 697.398 per mille litri» con le seguenti: «lire 572.398 per mille litri».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1007 (già 19.52)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire la cifra: «697.398» con la seguente: «572.39».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1008 (già 19.62)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, alla lettera f), numero 2.1, sostituire le parole: «lire 56,99 per metro cubo» con le seguenti: «lire 35,47 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1009 (già 19.42)

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.1, sostituire le parole: «lire 56,99» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1010 (già 19.30)

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sopprimere le parole: «fino a 250 metri cubi annui».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1011 (già 19.46)

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sostituire le parole: «lire 124,62» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1012 (già 19.59)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, alla lettera f) capoverso 2.2, sostituire le parole: «124,62 per metro cubo» con le seguenti: «lire 104,89 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1013 (già 19.45)

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.3, sostituire le parole: «lire 307,51» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1014 (già 19.60)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera f), capoverso 2.3, sostituire le parole: «307,51 per metro cubo», con le seguenti: «lire 287,78 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1015 (già 19.40)

CAMERINI, VOLCIC

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti modifiche:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)

– 2001: – 5.000
2002: – 5.000
2003: – 5.000

27.1016 (già 19.61)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 1) per gli usi di cui alle precedenti lettera f) numeri 2.1) e 2.2; lire 46,78 per metro cubo, con le seguenti: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 27,05 per metro cubo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1017 (già 19.36)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 2) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo con le seguenti: b) per altri usi civili: lire 192,73 per metro cubo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**27.1018** (Nuovo testo) (già 19.49)

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sui consumi di gas metano per usi civili dei nuclei familiari con reddito imponibile complessivo inferiore ai dodici milioni di lire si applica l'aliquota di accisa prevista per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**27.1019** (già 19.18)

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per far fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1020 (già 19.19)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: «Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento aliquota normale;
benzina: 49 per cento aliquota normale;
gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre: esenzione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1021 (già 19.20)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1022 (già 19.22)

MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BETTAMIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno del territorio della provincia di Ragusa, sono applicate le seguenti modalità:

le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per auto trazione e per riscaldamento) di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 sono abolite per gli autoveicoli e natanti di proprietà dei cittadini e dei residenti nei comuni della provincia di Ragusa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1023 (*già 19.21*)

CENTARO, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LO CURZIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1024 (*già 19.28*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, le aliquote delle accise indicate nel comma 1 sono ulteriormente ridotte del 20 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1025 (*già 19.26*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46, 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1026 (già 19.27)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consumi nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per i consumi di gas metano indicati nel comma 1 si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1027 (già 19.17)

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001 i prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento) utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole in genere, serricole e zootecniche sono esenti da accisa nel territorio siciliano. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1966, n. 662».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1028/1 (già 19.31/1)

SCIVOLETTO

All'emendamento 27.1028, dopo la parola: «utilizzati» aggiungere le seguenti: «nelle coltivazioni sotto serra, sono esenti da accise».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'accantonamento della rubrica «Ministero affari esteri».

27.1028 (già 19.31)

BONAVITA

Al comma 2, sostituire le parole: «gasolio utilizzato» con le seguenti: «gasolio ed i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000.

27.1029 (già 19.6)

MANFREDI

Al comma 2, dopo le parole: «è esente da accisa» aggiungere le seguenti: «le aziende florovivaistiche inoltre godono per lo stesso periodo di un credito d'imposta di lire 200 per ogni chilogrammo di gasolio agricolo utilizzato per riscaldamento delle serre».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1030 (già 19.16)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo le aliquote di accisa previste dal punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale per la benzina».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1031 (già 19.37)

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli acquisti di gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre effettuati nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 viene riconosciuto un credito di imposta di lire 200 al litro. Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2001 così come stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi nel modo seguente:

2001: - 15.000 milioni.

27.1032 (*già 19.15*)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, le parole: «Entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2001». Le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5 della tabella, allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da emanarsi con decreto del Ministero delle finanze di cui al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, si applicano dal 1° gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1033 (*già 19.58*)

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1034 (*già 19.23*)

WILDE, PERUZZOTTI, MORO

Al comma 3-bis, la riduzione dell'aliquota per il gasolio di autotrazione, prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, è estesa ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1035 (già 19.14)

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA, AZZOLLINI, LAURO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese. Per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese che, in ragione della stagionalità delle loro produzioni, utilizzano il metano nel secondo semestre dell'anno, la riduzione del 40 per cento dell'accisa di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1036 (già 19.2)

DE LUCA Athos, LARIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le accise sulle miscele di gasolio e di olio combustibile denso con biodiesel dal 25 al 30 per cento, sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) miscela contenente oli da gas in quantità compresa tra il 70 ed il 75 per cento in volume:

- 1) per uso carburazione: lire 482.345 per mille litri;
- 2) per uso riscaldamento: lire 453.179 per mille litri;

b) miscela contenente olio combustibile denso in quantità compresa tra il 70 ed il 75 per cento in peso:

- 1) con olio combustibile ATZ:
 - uso riscaldamento: lire 173.853 per mille chilogrammi;
 - uso industriale: lire 86.411 per mille chilogrammi;
- 2) con olio combustibile BNTZ:
 - uso riscaldamento: lire 87.073 per mille chilogrammi;
 - uso industriale: lire 42.544 per mille chilogrammi.

Conseguentemente all'articolo 60, sopprimere il comma 14.

27.1037 (già 19.3)

GRILLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul gas metano per impianti destinati ad attività dilettantistiche non a scopo di lucro è ridotta del 50 per cento».

Conseguentemente alla tabella V, la voce Ministero delle finanze capitoli 1654 e 1655 è complessivamente ridotta di 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003.

27.1038 (già 19.5)

STIFFONI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 L/me dell'imposta di consumo sul gas metano».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1039 (già 19.9)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1040 (già 19.10)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bi-

tumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1041 (*già 19.11 - nuovo testo*)

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, VEGAS, LO CURZIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di estrazione, lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari all'1 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti.

6. Le somme assegnate, di cui al comma 5, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-*bis*».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1042 (*già 19.12*)

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, LO CURZIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istituito dell'Unione Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.1043 (già 19.13)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Inserire il seguente comma:

«4-bis. L'aliquota dell'accesa per il gasolio agevolato utilizzato in agricoltura, non per il riscaldamento delle serre, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, è stabilita in misura del 10 per cento dell'aliquota normale; a decorrere dal 1° luglio 2001, è stabilita in misura pari al 22 per cento di quella normale. L'aliquota dell'accisa per la benzina utilizzata in agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stabilita in misura pari al 49 per cento di quella normale» (Copertura 50 miliardi)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**27.1044** (già 19.38)

CASTELLANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Il numero 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

«15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati in impianti per usi industriali dotati di serbatoi fissi di alimentazione con capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi od in utenze industriali collegate ad una rete di distribuzione cittadina di GPL che abbiano consumi annui pari o superiori a 50.000 chilogrammi di tale prodotto, nonchè dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico 10 per cento aliquota normale».

L'ultimo periodo della nota (1) all'articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti od utenze industriali di cui al numero 15 della tabella A allegata al presente decreto».

Vedi compensazione emendamento 5.0.1.**27.1045** (già 19.43)

ROSSI, MORO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'imposta di consumo sul gas metano e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.

68, non concorrono alla formazione della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1046 (*già 19.44*)

ROSSI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.1047 (*già 19.51*)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MULAS, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio, per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese di esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, forestali, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° gennaio 2001.

La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.1048 (*già 19.50*)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per far fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**27.1049** (*già 19.53*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'improverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specifica insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**27.1050** (*già 19.54*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente

legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.8.

ROSSI, MORO, CASTELLI, WILDE, PREIONI, PERUZZOTTI, TIRELLI, STIFFONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001,

premessò:

che l'articolo 27 relativo alla riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;

che la risoluzione ministeriale n. 103 del Dipartimento delle entrate del 20 agosto 1998, consente alle aziende distributrici l'applicazione della aliquota IVA del 20 per cento nel caso di uso domestico promiscuo (cottura e produzione di acque calde e riscaldamento) del gas metano, anziché di quella del 10 per cento che secondo la normativa vigente si applica invece alle forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda;

che in relazione all'utilizzo del gas metano per usi civili non si può agevolmente distinguere la quantità consumata per uso riscaldamento dalla quantità consumata per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda,

impegna il Governo:

nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per le utenze ad uso promiscuo, ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere ad un'imposizione su base induttiva applicando l'aliquota IVA del 10 per cento e l'accisa di lire 56,99 per metro cubo previste per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda, ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre dell'anno precedente».

9.4885.10. (nuovo testo)

ROSSI, MORO, CASTELLI, WILDE, TIRELLI, STIFFONI, TABLADINI, PERUZZOTTI

Il Senato,

premessò:

che nell'anno 2000 si sono verificati aumenti abnormi del costo dell'energia e dei carburanti a causa della crescita delle materie prime petrolifere e dell'aumento del cambio euro/dollaro;

che tali aumenti anomali falsano il calcolo del volume di affari presunto derivante dall'applicazione degli studi o dei parametri,

impegna il Governo:

a tener conto dell'anomalia dell'aumento dei costi energetici nell'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

a neutralizzare totalmente tale aumento ai fini dell'utilizzo di settore e dei parametri, preferibilmente decurtando l'importo del costo da inserire nel programma di calcolo, in percentuale pari all'incremento medio del costo dei carburanti e dell'energia verificatosi nel corso dell'anno 2000.

EMENDAMENTI

27.0.1000 (*già 19.0.1*)

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera *a*) del Trattato dell'Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 9.1077 (Moro ed altri)	159	153	002	018	133	077	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 11.1002 (Moro ed altri)	163	156	002	031	123	079	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 14.1001 (Maceratini ed altri)	168	166	001	041	124	084	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 14.1016 (Vegas ed altri)	176	171	001	043	127	086	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 14.1021 (Azzollini ed altri)	169	165	001	044	120	083	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 14.1023 (Maceratini e altri)	174	169	003	041	125	085	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 14.1027 (Gubert e Moro)	169	163	002	038	123	082	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 16.0.1000 prima parte (Maceratini e altri)	194	192	001	051	140	097	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 16.0.1052 (D'Alì ed altri)	192	188	000	051	137	095	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 16.0.1000a (Azzollini e altri)	194	192	000	055	137	097	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 18.1005 (Antolini e Moro)	174	172	001	045	126	087	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 18.1008 (Antolini e Moro)	174	172	000	042	130	087	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0978 del 14-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 20.1001 (Maceratini e altri)	162	161	004	047	110	081	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 23.0.1009 (Figurelli e Fassone)	196	195	020	156	019	098	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0978 del 14-12-2000 Pagina 1

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C		C	C	C	C				F	
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	A	
ANGIUS GAVINO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
ANTOLINI RENZO		R	F	F	R	R	R			F	F	F		
ASCIUTTI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	
AZZOLLINI ANTONIO				F		F	F					F	F	
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F
BARBIERI SILVIA	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASINI GIUSEPPE													C	
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
BATTAGLIA ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BEDIN TINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		F	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO			F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO								F						
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO								C	C	C	C		F	
BONATESTA MICHELE											F	F	C	

Seduta N. 0978 del 14-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BORNACIN GIORGIO				F	F	F	F	F	F		F	F	F	
BORRONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO		F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	
BRIGNONE GUIDO		F	F	F	R	F	F	F	F	F	F			
BRUNI GIOVANNI			F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BRUTTI MASSIMO														F
BUCCI MICHELE ARCANGELO				F	F	F	R						F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BUCCIERO ETTORE		F	F		F	F	F	F	F					C
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CALLEGARO LUCIANO	F		F	R	F	F	F		F	F		F	F	F
CALVI GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CAMO GIUSEPPE	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	F
CAPALDI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F
CARCARINO ANTONIO	C	C						C	C	C	C	C		F
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C			F
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F
CASTELLANI CARLA		F		F	F	F	F	F			F	F		C
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	F
CENTARO ROBERTO			F	F	F	F	F	F	F	F			F	F
CIMMINO TANCREDI														A
CIONI GRAZIANO	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0978 del 14-12-2000 Pagina 4

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
DONDEYNAZ GUIDO		C		C			C	C	C	C	C	C	C	F
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'URSO MARIO								C	C	C	C	C		F
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		A
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		A
ERROI BRUNO														F
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
FAUSTI FRANCO										F			F	
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C		F
FIGURELLI MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE												F	F	F
FISICHELLA DOMENICO													F	C
FLORINO MICHELE				F		F	F	F						
FOLLIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FOLLONI GIAN GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
FORCIERI GIOVANNI LORENZO														F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FUSILLO NICOLA	C	C												
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GERMANA' BASILIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	A
GIORGIANNI ANGELO			C	C	C	C	C							
GIOVANELLI FAUSTO	M	M												
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
IULIANO GIOVANNI	C						C	C	C	C	C	C	C	F
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LASAGNA ROBERTO								F	F	F	F	F	F	F
LAURIA BALDASSARE	C	C	C	C	C	C						C		F
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C		C	C	F

Seduta N. 0978 del 14-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F
MELONI FRANCO COSTANTINO								C	C	C	C	C		
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MIGNONE VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MINARDO RICCARDO	R		F	F	F	F				F	F	F	F	
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
MORO FRANCESCO		F	F	F	F	F	R	R	F	F	F	F		
MUNGARI VINCENZO													F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F
NAPOLI ROBERTO	C							C	C	C	C	C	A	A
NAVA DAVIDE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
OSSICINI ADRIANO	C													F
PACE LODOVICO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PAGANO MARIA GRAZIA	C		C	C	C	C	C	C	C	C			C	F
PALOMBO MARIO								F					F	C
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PASQUALI ADRIANA			F	F	F			F	F	F				
PASQUINI GIANCARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASSIGLI STEFANO												C	C	F
PASTORE ANDREA	F	R	F		F			F	F	F	F		F	F

Seduta N. 0978 del 14-12-2000 Pagina 7

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 14													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
PEDRIZZI RICCARDO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PELLICINI PIERO													C	
PERA MARCELLO	F													
PERUZZOTTI LUIGI	R	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO							C	C	C	C	C	C	F	
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	
PIANETTA ENRICO	M	F	F		F	F			F	F	F			
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PICCIONI LORENZO	F	F							F	F	F			
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PINGGERA ARMIN	C	A				A	A	C					F	
PINTO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	
PIREDDA MATTEO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
PONTONE FRANCESCO									F	F				
PORCARI SAVERIO SALVATORE								F	F	F	F	F	F	F
PREDA ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PREIONI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
PROVERA FIORELLO								F	F	F		F	F	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE													C	
RECCIA FILIPPO								F	F				F	
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	
RIGO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	C	C						C	C	C				
RIZZI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	A	
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
RONCHI EDOARDO (EDO)					C	C	C	C	C	C	C			

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 13 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, le richieste di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreto legislativo concernenti:

«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza» (n. 817);

«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza» (n. 818).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 febbraio 2001. La 1^a, la 4^a e la 5^a Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 11 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese, per la parte concernente le somme accantonate per le Regioni a statuto speciale (n. 819).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 gennaio 2001.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 29 novembre 2000, ha inviato il testo di quattro risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nella tornata dal 13 al 17 novembre 2000:

«sulla relazione periodica 1999 della Commissione sui progressi della Turchia verso l'adesione» (*Doc. XII*, n. 543);

«sull'ESB e la sicurezza dei mangimi animali» (*Doc. XII*, n. 544);

«sull'ASEM» (*Doc. XII*, n. 545);

«sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di un'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione» (*Doc. XII*, n. 546).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI**(Pervenute dal 6 al 13 dicembre 2000)****SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 184**

- ASCIUTTI: sullo svolgimento dei corsi destinati al personale docente (4-20055) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
- BESOSTRI: sul pagamento delle pensioni agli ex lavoratori frontalieri o emigrati in Svizzera (4-18080) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- BEVILACQUA: sull'attivazione dell'ufficio provinciale del Tesoro di Vibo Valentia (4-20362) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- BORNACIN: sul settore pensionistico di guerra (4-19876) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- BOSI: sull'erogazione dell'energia elettrica in provincia di Pistoia (4-15213) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
- BRIGNONE: sull'elevamento dell'obbligo scolastico (4-17741) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
- BUCCIERO: sulla sezione fallimentare del tribunale di Bari (4-18030) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*)
- CÒ: sulla sicurezza della centrale nucleare di Caorso (4-14069) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
- COLLA: sulla sicurezza della centrale nucleare di Caorso (4-10261) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
sulla sicurezza della centrale nucleare di Caorso (4-13063) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
sulla sicurezza della centrale nucleare di Caorso (4-13262) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
sulle notizie relative alla redazione di un documento sul divieto di concedere aree per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare di Pontenure (Piacenza) (4-19183) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
- CURTO: sul divario tra i tassi di interesse applicati dalle banche nelle regioni meridionali e in altre parti del paese (4-16938) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- DI PIETRO: sull'acquisizione del complesso ospedaliero San Raffaele di Roma (4-20531) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- GRILLO ed altri: sull'assegnazione delle risorse di competenza dei contratti di programma (4-19979) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)

- IULIANO: sulla Banca di credito cooperativo di Giffoni Valle Piana (Salerno) (4-15849) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- LAGO: sulla fornitura delle attrezzature per le pulizie nelle scuole (4-18037) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
- LA LOGGIA ed altri: sulla figura del direttore dei servizi amministrativi nelle scuole (4-19596) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
- LAURO: sulla tutela dei livelli occupazionali presso il Credito fondiario ed industriale (4-18365) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
sull'obbligo di avvisare le famiglie dei giovani non promossi prima della pubblicazione dei quadri scolastici (4-18447) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
sull'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari (4-18957) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- MACERATINI, BEVILACQUA: sul computo dell'indennità integrativa speciale per gli insegnanti di ruolo collocati in quiescenza dal 1° settembre 1984 (4-17677) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- MARCHETTI: sull'inserimento della provincia di Massa Carrara tra le zone destinarie di interventi per la ripresa occupazionale (4-12791) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- MEDURI: sull'erosione delle coste ioniche (4-20046) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)
- MILIO: sulla pena capitale in Arabia Saudita (4-20095) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- PACE ed altri: sulla tutela dei livelli occupazionali presso il Credito fondiario ed industriale (4-18101) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- PREIONI: sulla chiusura dell'ufficio postale di Iselle (4-18939) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- RUSSO SPENA ed altri: sull'organizzazione della gestione sanitaria in Lombardia (4-20831) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)

Mozioni

BRIGNONE, TABLADINI, MANARA, PREIONI, CRESCENZIO, COLLA, STIFFONI, AGOSTINI, PERUZZOTTI, WILDE, MONTICONE, LEONI, MORO. – Il Senato,

premessò:

che l'articolo 1-*bis* della legge 23 novembre 2000, n. 354, dispone da parte dell'INPS un rimborso forfetario di lire 200.000, in sede di erogazione della tredicesima mensilità, a favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici, purché l'importo annuo complessivo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

che l'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

che nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo, ma inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite;

che coloro che sono beneficiari di un importo pensionistico superiore a lire 9.571.700 e non soggetti a tassazione per effetto delle varie detrazioni di imposta (ad esempio minimo più benefici combattentistici) parrebbero esclusi dal rimborso;

constatato che l'assegno mensile di lire 50.000 previsto dalla legge n. 140 del 1985, e successive modificazioni, a favore degli ex combattenti determinerebbe quindi l'impossibilità di usufruire del rimborso,

impegna il Governo a far sì che non vengano esclusi dal beneficio coloro che percepiscono l'assegno per gli ex combattenti in aggiunta alla pensione minima.

(1-00616)

Interrogazioni

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il decreto ministeriale n. 262 del 23 novembre 2000, recante «Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e ATA – anno scolastico 2000-2001», all'articolo 1 (contingente), primo comma, prevede che i posti siano ripartiti al 50% tra la graduatoria permanente (quella dei precari) e quella dei nuovi concorsi, stabilendo che il contingente complessivo di 40.000 assunzioni a tempo indeterminato è così ripartito: 39.550 unità, di cui 31.682 per il personale docente e 7.868 pari alla copertura del relativo *turn over*, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 175 unità per il personale educativo, 275 unità per il personale per le accademie e conservatori;

che la circolare ministeriale n. 263 del 23 novembre 2000, recante «Assunzioni di personale scolastico per l'anno scolastico 2000-2001», al punto A2, stabilisce quale data di approvazione delle graduatorie il 31 agosto 2000, mentre al punto A4 prevede che nell'ipotesi in cui le graduatorie riferite sia ai concorsi per esami e titoli che alle graduatorie permanenti non siano state approvate entro il 31 agosto 2000, ma siano approvate entro il 31 marzo 2001, le assunzioni a tempo indeterminato avranno luogo nel corso dell'anno scolastico con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e con raggiungimento della sede di servizio il 1° settembre 2001;

che la stessa circolare prevede che, in caso di disparità di posti disponibili, l'unità eccedente sia assegnata al nuovo concorso;

che da quanto a conoscenza dello scrivente le graduatorie permanenti relative ad alcune province sono state definitivamente approvate e pubblicate il 6 dicembre scorso, mentre le graduatorie del concorso devono ancora essere approvate e, da notizie assunte, sembrerebbe esservi la volontà di non procedere comunque all'assunzione dei precari attraverso l'utilizzazione delle graduatorie permanenti, ma di attendere lo svolgimento dei concorsi;

che tale situazione verrebbe a ledere i diritti del personale precario; ciò premesso non è chiara la ragione per cui si voglia attendere l'esito dei nuovi concorsi, stante la ripartizione al 50% dei posti disponibili prevista dal decreto ministeriale. Inoltre, è da tener presente che la circolare prevede che in caso di disparità di posti sia data preferenza alla graduatoria dei nuovi concorsi, provocando un danno a coloro i quali da anni prestano servizio all'interno della scuola e attendono una stabilizzazione, più volte garantita e sempre disattesa,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover fornire chiarimenti in merito a quanto esposto in premessa, prevedendo che in caso di pubblicazione della graduatoria permanente e in mancanza delle graduatorie del nuovo concorso sia comunque possibile procedere all'assunzione immediata, attingendo da tale graduatoria;

se non ritenga, altresì, di modificare la circolare nella parte in cui stabilisce la precedenza delle graduatorie dei nuovi concorsi in caso di posti disponibili in numero dispari.

(3-04186)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBER. – *Ai Ministri degli affari esteri, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Per sapere:

se risponda al vero la notizia ufficiosa filtrata in questi giorni da autorevoli ambienti ministeriali secondo cui il Governo italiano si accingerebbe ad incassare quanto depositato dalla Repubblica di Slovenia su un apposito conto di una banca del Lussemburgo, ammontante ad alcune centinaia di miliardi, considerato dallo stesso governo sloveno quale quota di spettanza per l'avvenuta nazionalizzazione dei beni degli esuli italiani da parte della Jugoslavia ed «ereditati» dalla Slovenia stessa; l'incasso di tale somma significherebbe sotto il profilo del diritto internazionale una vera e propria irrevocabile quietanza liberatoria accettata dal Governo italiano per la cennata causale, cioè nessun esule dalle terre ora facenti parte della Repubblica di Slovenia avrebbe titolo per riottenere in natura le proprietà che dovette lasciare a causa delle persecuzioni del regime comunista del dittatore Tito;

se, di contro, il Governo italiano intenda richiedere con fermezza al governo sloveno la restituzione dei beni abbandonati dagli esuli non

per libera scelta ma a causa delle persecuzioni di ogni genere cui erano sottoposti dal regime di Tito;

se il Governo intenda smentire esplicitamente la notizia filtrata da ambienti ministeriali secondo la quale il Governo italiano si accingerebbe ad incassare quanto depositato dalla Repubblica di Slovenia quale quota di spettanza per l'avvenuta nazionalizzazione dei beni degli esuli italiani;

se il Governo intenda, in quali tempi e con quali modalità, attivarsi nelle competenti sedi per ottenere il rispetto dei diritti degli esuli così richiedendo con chiarezza e fermezza la restituzione dei beni agli esuli aventi diritto.

(4-21596)

CAMBER. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

il signor Romualdo Russignan, di Trieste, unitamente ad altre 12 persone, ha presentato ricorso al TAR del Friuli-Venezia Giulia contro il Ministero del tesoro, Ufficio liquidazioni enti soppressi, Ufficio ex INAM, onde ottenere il rimborso delle corrispondenti somme a suo tempo versate e destinate ai fondi integrativi pensione, non avendo maturato il diritto alla pensione a carico dei fondi integrativi amministrati dall'Ente di provenienza (INAM) e non avendo optato per il mantenimento della relativa posizione previdenziale; tali somme, all'atto della soppressione dell'INAM (1981), venivano accantonate e infine trasferite all'Ufficio Liquidazioni del Ministero del tesoro;

con sentenza n. 599/99 datata 22 aprile 1999 il TAR riconosceva il diritto alla restituzione delle somme suddette al signor Russignan e agli altri 12 ricorrenti da parte del Ministero del tesoro;

a tutt'oggi i suddetti ricorrenti non hanno ricevuto alcun pagamento e a nulla sono valsi i ripetuti colloqui telefonici con i responsabili dell'Ufficio liquidazione enti soppressi del Ministero del tesoro,

si chiede di sapere:

quali motivi impediscano una rapida erogazione delle somme spettanti al signor Russignan e agli altri, come stabilito dalla sentenza del TAR suddetta;

di conseguenza, in quali tempi potrà finalmente avvenire il cennato rimborso.

(4-21597)

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che è ben noto il periodo in cui si effettueranno le prossime elezioni politiche e che quindi siamo già in fase di campagna elettorale;

tenuto conto che di recente la sinistra italiana al Governo si è battuta per l'approvazione della nota legge sulla *par condicio* che, almeno teoricamente, dovrebbe mettere ogni schieramento politico al riparo da eventuali sbilanciamenti nell'uso dei mezzi di comunicazione o di quan-

t'altro sia utile ad effettuare propaganda elettorale, proprio durante la campagna elettorale;

considerato che la giunta del comune di Perugia, di sinistra, con delibera n. 882 dello scorso 30 novembre, ha concesso al Comitato Rutelli l'utilizzo temporaneo di un locale sito nel centro storico della città persino in assenza dell'assessore competente;

visto che l'utilizzo è stato concesso gratuitamente (quando sono noti a tutti i prezzi degli affitti per locali nel centro storico) usufruendo arbitrariamente in questo modo di denaro pubblico, quindi di tutti i cittadini contribuenti;

considerato ancora che questo appare un abuso grave da parte dell'amministrazione comunale visto anche il palese contrasto con la succitata legge sulla *par condicio*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di fare immediata chiarezza sulla questione per evitare lo sperpero di pubblico denaro da parte di uno schieramento politico che, infrangendo le famose e tanto volute regole della *par condicio*, stabilisce con questa azione un pericoloso principio di assoluta antidemocrazia;

se non ritenga di intervenire contro il pesante arbitrio del comune di Perugia affinché tutti gli schieramenti politici possano godere dei medesimi diritti.

(4-21598)

VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e della giustizia.* – Premesso:

che recentemente è stato nominato dirigente della filiale delle Poste di Livorno un ex consigliere comunale legittimamente accreditato ad un partito politico ed ex assessore comunale della città di Firenze;

che tale nomina lascia dei dubbi sulla valenza del ruolo dirigenziale, le cui funzioni non possono essere ricondotte a quelle di un incarico politico, anche se specifico, come quello di assessore;

che un dirigente deve possedere qualità, oltre che manageriali e quindi organizzative, anche culturali inerenti il rapporto di rappresentanza che deriva dagli incarichi della gestione affidatagli;

che la suddetta nomina è stata attribuita ad un soggetto che sino a cinque anni fa era, senza dubbio lodevole, impiegato di area operativa;

che in tale quinquennio, parte del quale trascorso in aspettativa per incarichi politici, ha conseguito la promozione a Q2, poi a Q1, e quindi a dirigente;

che nel suddetto periodo il soggetto in questione non ha sentito il bisogno di incrementare il suo diploma scolastico che, per i dipendenti pubblici, ed anche privati, ha una sua indispensabilità quale certificazione *erga omnes* di un minimo di cultura di base;

che il beneficiato dirigente sembra sia in possesso del solo titolo di licenza media inferiore;

che un comportamento simile si riscontra nella nomina del rappresentante dell'Azienda postale presso il CRAL di Catanzaro, dove il direttore di filiale ha designato un candidato della CGIL, in quanto questi non era stato eletto in quella lista;

considerato inoltre che i due fatti non possono essere accreditati come esempi di democrazia, anzi appaiono, se fossero accertati, una beccera espressione di mera demagogia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che i due casi non siano espressione di malagestione della cosa pubblica e se non vi siano interessi privati in atti d'ufficio o se, addirittura, non ci sia negligenza ed insipienza gestionale da parte di chi consente l'accadere di tali avvenimenti;

quali provvedimenti si intenda prendere per evitare che la nomina a dirigente sia concessa come titolo nobiliare a «quisque de populo».

(4-21599)

GAMBINI, VIVIANI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* – Premesso:

che la legge 10 marzo 2000, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», pone allo stesso livello le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali essendo «...l'insegnamento improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana...» (articolo 1, comma 3);

che la stessa norma individua i rigidi criteri cui debbono uniformarsi le scuole private e degli enti locali al fine di acquisire la qualifica di «scuole paritarie»(articolo 1, comma 4);

che dette istituzioni private sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione (articolo 1, comma 5) e che la norma conferisce al Ministero della pubblica istruzione il potere di accertare l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (articolo 1, comma 6);

che l'articolo 1, comma 8, stabilisce che «alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni»;

che, in considerazione del fatto che le norme in materia di parità scolastica sono successive a quelle del decreto legislativo 460/97 ed introducono una tipologia di enti che lo stesso decreto legislativo non poteva considerare in quanto non ancora esistenti, la Camera dei deputati ha approvato, in fase di approvazione della legge sulla parità scolastica, un ordine del giorno che impegna il Governo ad interpretare il comma 8 dell'articolo 1 della legge 62/2000 nel senso che tra i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 richiesti alle scuole paritarie senza fini di lucro per godere dei benefici fiscali dallo stesso introdotti non sono compresi quelli che contrastano con la stessa definizione di scuola parita-

ria e, segnatamente, non è compreso il requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), come precisato dai successivi commi 2 e 3;

che ad oggi non risulta pubblicato alcun atto amministrativo ufficiale con il quale gli interessati Ministeri, in particolare quello delle finanze, interpretano il pluricitato comma 8 dell'articolo 1 della legge 62/2000 nel senso auspicato dall'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati;

che il procrastinarsi dell'incertezza circa il trattamento tributario applicabile rende estremamente difficoltosa agli enti interessati la scelta della loro «trasformazione» in scuole paritarie, mentre appare, viceversa, estremamente importante poter programmare detta scelta in tempo utile per il prossimo anno scolastico ed in perfetta conoscenza del quadro giuridico di riferimento (anche di tipo fiscale),

gli interroganti chiedono di sapere per quale motivo non si sia ancora provveduto ad interpretare la norma in conformità all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati e quali siano i tempi ancora necessari per sciogliere questo stato di incertezza che mina la regolare applicazione della legge sulla parità scolastica.

(4-21600)

BORTOLOTTO, BESOSTRI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

dal 15 dicembre 2000 viene definitivamente chiusa la centrale nucleare di Chernobyl, nella quale fino ad ora restavano in funzione due reattori nucleari su quattro, uno dei quali esplose con conseguenze catastrofiche nel 1986;

la chiusura della centrale entro il 2000 era stata decisa nel 1995 in base ad un memorandum di accordo tra i G7 (tra i quali come è noto c'è il nostro paese) e la Repubblica ucraina ma notevoli difficoltà hanno portato ad un lungo periodo di tempo prima di giungere alla chiusura della centrale;

l'Ucraina non è in grado di far fronte agli enormi costi della bonifica ambientale, delle conseguenze occupazionali e sociali dell'incidente dell'86 e della sostituzione dell'energia elettrica prodotta da Chernobyl;

la capacità di produrre energia elettrica, secondo i piani ucraini, verrà garantita con la costruzione di due nuove unità nucleari, i reattori Khmel'nitsky e Rovno conosciuti come KR24;

gli aiuti decisi dai G7 e dall'Unione europea a favore dell'Ucraina ammontano a circa 1100 miliardi di euro, finanziabili attraverso la BERS, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che opera nei paesi poveri;

il Presidente della BERS ha raccomandato al Board dei direttori della banca l'approvazione del piano di finanziamento delle due centrali

per circa 250 milioni di euro subordinando l'erogazione a 35 condizioni, tra le quali l'effettivo spegnimento della centrale di Chernobyl, l'approvazione del Board del Fondo monetario internazionale, la conferma scritta dei G7 e dell'Unione europea e la garanzia di fornire adeguata assistenza tecnica alle autorità di controllo ucraine;

uno studio commissionato dal governo austriaco ha definito i due nuovi reattori, al momento completati solo per metà, «particolarmente pericolosi» ed ha affermato che essi non raggiungeranno gli standard di sicurezza occidentali, mentre le misure di sicurezza per un eventuale terremoto sono state sottostimate,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere nelle sedi dell'Unione europea e dei G7 al fine di porre con forza il problema della costruzione da parte dell'Ucraina di due nuove centrali atomiche in un'area già contaminata dall'esplosione del 1986;

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per garantire il rispetto dei vincoli che impegnano la BERS ed il Fondo monetario internazionale a finanziare esclusivamente impianti basati su energie rinnovabili o, al massimo, convenzionali;

quali interventi l'Italia abbia assunto per aiutare la Repubblica ucraina a superare i problemi economici ed ambientali connessi alla chiusura della centrale di Chernobyl, primo fra tutti quello delle contaminazioni radioattive letali generate dall'incidente del 1986;

quale posizione abbiano assunto i rappresentanti dell'Italia in seno alla BERS, al Fondo monetario internazionale ed al Parlamento europeo in ordine alla decisione della European Bank of Reconstruction and Development di approvare il finanziamento della costruzione di due reattori nucleari in sostituzione di quello di Chernobyl.

(4-21601)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04186, del senatore Bevilacqua, sulle graduatorie per le assunzioni del personale scolastico.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 975^a seduta pubblica, del 12 dicembre 2000, a pagina 35, sotto il titolo: «Disegni di legge, assegnazione», sopprimere le parole: «In sede referente»; conseguentemente l'Atto Senato n. 1375-B e connessi «Legge quadro sul settore fieristico» si intende assegnato in sede deliberante, fermi restando i pareri già indicati.

